IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno LIII - Serie IV - Vol. X - Fasc. X - Ottobre 1928

SOMMARIO: ATTI DELLA SANTA SEDE. - S. C. del Concilio: I. *De Zacatecas et aliarum.* Circa il computo delle assenze corali, p. 289. II. *S. Christophori de Laguna.* Circa la destinazione delle fallenze, p. 296. - **S. C. Dei Religiosi.** Circolare per la crociata contro la moda scorretta, p. 298. — **CONSULTAZIONI.** I. Di un legato a favore di chiesa già di religiosi soppressi, p. 299. II. Di una riserva del diritto di funerare, se resti nello smembramento di una parrocchia, p. 305. — **QUESITI MINORI** (n. 40-51), p. 308. — **BREVI RISPOSTE** (n. 67-70), p. 314. — **CRONACA ECCLESIASTICA**, p. 314. — **RECENSIONI**, p. 320.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Sacra Congregazione del Concilio (1).

I.

Circa la consuetudine di computare le assenze dal servizio corale per ore e non per giorni.

De Zacatecas et aliarum. – *Vacationum choralium. — Die 12 martii 1921.* Non pauca praesertim Americae Latinae Capitula a S. Congregatione expostulant indultum computandi tempus vacationis a choro non per dies, sed per horas canonicas. In pluribus casibus edicitur pro huiusmodi computatione vigere consuetudinem, et praxim saepe esse in capitularibus constitutionibus insertam.

Praestat heic nonnullas eorum petitiones ad verbum referre.

1. Episcopus De Zacatecas exponit: « In Capitulo Cathedrali huius « Ecclesiae, ab ipsa fundatione et per consuetudinem a Guadalaxarensi « Metropolitano Capitulo sumptam, tres menses legitimae absentiae com- « putari possunt non tantum per dies integras sed etiam per horas « canonicas, quae licentia sancita fuit in novis statutis iuxta praescrip- « tum in Concilio Plenario Latino Americano redactis et admissa fuit « cum fundamento in quadam resolutione S. C. Concilii in una Mexi- « cana, diei 18 martii 1854 (Pallottini, *Collect. Resolut. S. C. Concilii*, « Tom. V, s. v. *Canonici*, paragr. IX, n. 201 et 203): sed cum exortum « fuerit aliquod dubium et ex alia parte nil carius sit tum Antitisti tum « Capitulo observantia legum ecclesiasticarum quaeritur: Utrum in casu « liceat computare absentias legitimas etiam per horas canonicas et « non tantum per dies.

(1) Diamo altre interessanti risoluzioni in materia di indulti corali: essendo inedite, almeno ufficialmente, poichè non pubblicate negli *Acta Ap. Sedis*, dobbiamo necessariamente riferirle nell'integro testo originale.

« In casu negativo, Episcopus praedictus reverenter petit indultum « talem computationem faciendi ad hoc ut non tam cito mutentur « nova statuta ».

2. Item Archiepiscopus Angelopolitanus: « Ab immemorabili existit « in hac Ecclesia Metropolitana mos computandi vacationes Canoni- « corum non per dies sed per horas canonicas. Ita enim proceditur. Si « aliquis Canonicus non interfuerit alicui horae canonicae ipsi dantur in- « tegri fructus, dempta tantum parte quae aequivalet distributionibus « inter praesentes, sed hora illa computatur pro vacationibus. Si abfuerit « pro decem horis haec absentia computatur pro die et ita successive « usquedum compleantur tres menses vacationum. Si vero absentiae « superent tale tempus, tunc nec fructus absentiae dantur. Hoc posito « oratores S. V. humiliter precantur ut liceat eis in posterum perseve- « rare in tali modo computandi vacationes ».

3. Pariter Capitulum Ecclesiae Paranensis refert: « Iam a funda- « tione huius Capituli, beneficium canonicale unice ex menstruis gubernii « assignationibus constituitur, ex quibus tertia pars depromitur pro « quotidianis distributionibus.

« Ob nimiam cleri inopiam debent canonici et beneficiati aliis « occupationibus vacare, ut sunt, v. gr.: magisterio in dioecesano Semi- « nario fungi, in curia episcopali officia et munera exercere, in curam « animarum incumbere et opem praestare in regimine piarum et saecu- « larium associationum, quales a modernorum temporum conditione « exiguntur.

« Gubernii assignationes, si antea exiguae erant, hodie vero insuffi- « cientes sunt in nostris etiam regionibus ad vitam degendam qualem « sacerdotalis exigit dignitas, eo quod esculenta et vestimenta magis « in dies valore crescunt.

« Ex canonicis et beneficiatis nemo est, qui tribus vacatiouum « mensibus a Codice et Capitularibus Constitutionibus concessis fruatur, « eo quod, ob adimpletionem munerum et obligationum, de quibus « supra, nequeat a civitate abesse; quae etiam sunt causa cur saepe « saepius impediantur quominus choro per unius alteriusve horae spatium « intersint.

« Hucusque, ob rationes supra expositas, et consuetudinem in « nostris locis a fundatione capitulorum existentem, absentiae tempus « a choro per horas et non per dies supputatum est.

« Cum autem per resolutionem S. C. Concilii die 10 Iulii 1920, dub. « VI, per dies et non per horas absentiae tempus supputandum sit, « Capitulum Cathedrale Ecclesiae Paranensis a S. V. expostulat ut et « in posterum possit per horas et non per dies supputari, ut in Mexi- « cana 18 mart. 1854, et petit subsanationem, ad tollendam omnem « angustiam animi et ad reddendam tranquillitatem conscientiae ».

4. Demum, ut alia omittam, Capitulum Ecclesiae Cathedralis S. Christophori de Laguna ait: « Ab ipsa huius Cathedralis fundatione « perpetuam hic extare consuetudinem, etiam statutis capitularibus « sancitam sumendi quotannis nonaginta vacationum dies sive conti- « nuos, sive interpolatos sive etiam per horas, ita ut ad notandam ab- « sentiam unius diei, absentia per octo horas canonicas quoque inter- « polatas, Missa inter illas computata, exigeretur; et similiter praesentia « per octo horas canonicas ad praesentiam unius diei; ut igitur liceat « in posterum eamdem illam immemorabilem praxim asservare S. V. « humillime rogat. Quae omnia, occasione condendi nova statuta, hoc « Capitulum, unanimi suffragio et de consensu sui Rmi Episcopi reve- « renter exponit et pro eorumdem concessione S. V. enixe rogat ».

Die 12 martii 1921 Sacra Congregatio Concilii in plenario conventu Em.orum ac Rm.orum Patrum habito in Palatio Apostolico Vaticano, ad proposita dubia, nimirum: « I. Utrum liceat computare tempus vacationum choralium per horas canonicas et non per dies ». Et quatenus *negative:* II. An in casu concedendum sit indultum », respondendum censuerunt:

Ad I. *Negative.*

Ad II. Annuendum esse precibus per indultum ad septennium. Interim Ordinarii curent ut paulatim statuta capitularia reformentur ad normam iuris.

Facta autem de praemissis SS.mo D.no Nostro Benedicto XV relatione per infrasciptum Secretarium, in audientia diei 13 subsequentis, SS.mus resolutionem datam approbare et conformare dignatus est.

D. Card. Sbarretti, *Praefectus.*

J. Mori, *Secretarius.*

ANNOTAZIONI

Prima di entrare nel merito sarà opportuno ricordare i precedenti storici accennati nella domanda del Vescovo di Zacatecas.

Realmente nel Concilio Plenario dell'America Latina celebrato in Roma nel 1899, Capo V, Tit. III *De personis ecclesiasticis* si stabiliva, che « omnia « et singula Capitula Cathedralia et Collegiata intra sex menses a promul- « gatione huius Plenarii Concilii proprias constitutiones conficiant, canonicis « praescriptionibus et laudabilibus propriae Ecclesiae consuetudinibus plane « conformes, quae ab Episcopo intra alios sex menses examinentur, emen- « dentur et approbentur servata mente Concilii Romani, tit. 2, cap. 4 et 5 ». Questa disposizione non faceva che ribadire quanto si era già sancito nel Concilio Provinciale Messicano, tenuto nel 1896, nel quale parimenti al Capo II, Tit. IV si era prescritta la stessa cosa, dicendosi più chiaramente che: « Constitutiones singulorum Capitulorum ita emendentur (vel ubi opus fuerit

« conficiantur) ut plene respondeant decretis et declarationibus S. Sedis, « praesertim circa consuetudines quae servari possint uti laudabiles vel eli- « minari debeant uti illegitimae ». Il che fu fatto ovunque.

Ma l'Ordinario ricorda altresì una precedente questione, trattata presso la S. C. del Concilio: *Mexicana-Servitii Choralis*, nel 1854, 18 marzo, e questa è veramente importante per la soluzione del dubbio da lui proposto. Nel Capitolo invero della Chiesa Metropolitana del Messico vi erano parecchie consuetudini non conformi al diritto. I Canonici ad esempio che assistevano al Mattutino ed alle Laudi erano considerati presenti altresì a Prima, benchè non vi assistessero, e viceversa assistendo a Prima, si consideravano come intervenuti anche a Mattutino e Laudi. Per essere considerati presenti a Terza, non era necessario intervenirvi realmente, bastava essere presenti alla messa conventuale fino però al Vangelo, ed ugualmente era dispensato dall'assistenza alla Sesta, quel Canonico che si fosse trovato presente alla messa conventuale, solamente però dalle ultime orazioni. Circa le vacanze, non solo nel Capitolo Metropolitano della città di Messico esse venivano computate ad ore o puntature e non a giorni, ma dippiù, mentre secondo gli statuti esse dovevano essere di 70 giorni, i Canonici le avevano portate a 90, ed inoltre si prendevano ogni settimana due giorni di vacanza dal Coro e quindi 8 giorni al mese che erano chiamati « recles de barba » in quanto dovevano servire per la nettezza personale. Volendo adunque riparare a tutti questi e ad altri gravi inconvenienti, l'Arcivescovo del Messico di allora emise delle disposizioni in conformità del diritto comune. Avendo però il Capitolo ricorso, la questione fu portata innanzi alla S. C. del Conc. che se ne occupò nella seduta plenaria del 18 marzo 1854. Tralasciando gli altri dubbi, perchè non riguardanti l'attuale controversia, e furono ben 7 in tutto, al dubbio IV: « An et quomodo servandum sit quartum mandatum » dell'Arcivescovo ben s'intende, « quoad tempus vacationum et modum eas computandi in casu » si rispose: « Affirmative, ad tres menses, cum facultate dies computandi per « horas canonicas ». Per ben comprendere il valore di questa risposta, è necessario avere presente che i Canonici del Capitolo Metropolitano della città di Messico avevano invocato a sostegno della loro prassi la consuetudine immemoriale. « Relate ad alteram (consuetudinem) supputandi vacationis « tempus a choro non per dies sed per horas canonicas » si legge nel foglio di officio: *Thesaurus S. C. Concilii 1854, Mexicana, Servitii Choralis*, pag. 131: « hanc etiam vel ab ipsa illius Ecclesiae erectione inductam fuisse et ne « minimo quidem temporis puncto interruptam. Neque adversari Tridentini « Concilii sanctionibus, quum Concilium nihil de punctaturis per dies aut « per horas canonicas supputandis statuerit, et in utraque supputatione con- « ciliari Decreto satisfiat, dummodo trium mensium spatium in requie ad- « sumenda stricte servetur; quin imo utilius chori servitio aestimari debere « autumant (Canonici) quod absentium punctaturae per horas canonicas « computentur; supposita enim computatione per dies, qui uni vel alteri « horae intervenire quacumque de causa sit praepeditus, eligeret toto illo « die a choro abesse; quod si e contra eventualis absentia requiem tantum illi « eidem horae respondentem inducat, tunc et in ipso die aliis horis intererit, « suaque praesentia divino cultui operam dabit ».

Nonostante però queste ed altre ragioni addotte in loro favore dai Canonici, fra le quali il diminuito loro numero da 27 a 16, e le non poche occupazioni che dovevano disimpegnare, « ex quo sequitur vacationis dies haud « facile posse continuatos assumi, cuilibet impedimentum afferente aliqua « ex illis obligationibus per se vel per alium necessario obeunda » *Thesaurus*, l. c., pag. 132, la risposta fu quella che si è sopra veduto. Le vacanze furono ridotte a tre mesi come aveva stabilito l'Arcivescovo, e per il modo di computarle si concesse la facoltà di poterlo fare ad ore e non a giorni. Nè si deve credere che tale decisione fu presa quasi nel dubbio che l'asserita consuetudine non esistesse; giacchè è esplicitamente asserito nel ricordato foglio di officio che l'esistenza medesima era da presumersi, non essendo stata posta in dubbio dall'Arcivescovo, *Thesaurus*, l. c., pag. 133.

Nè consegue, che benchè immemoriale come consuetudine, non si credè di poterla approvare quella in uso presso il Capitolo Metropolitano di Messico, di computare cioè le vacanze ad ore e non a giorni; altrimenti perchè concederne la relativa facoltà ?

Nè si dica che essendosi concesso di poter continuare, e senza limite di tempo, nell'uso introdotto, questo venne implicitamente approvato; giacchè altra cosa è concedere una deroga dalla legge comune per giuste ragioni, ed altra cosa riconoscere una consuetudine come legittima. L'esservi anzi state ragioni per concedere la deroga, dimostra ancora meglio che non si volle proprio riconoscere la legittimità della invocata consuetudine. E di fatto, come ricorda Benedetto XIV nelle sue *Institutiones Ecclesiasticae*, *Inst.* CVII, § VI, n. XXXIII; la S. C. del C. nel 1594 ai 17 di giugno riprovò la maniera di computare le vacanze conciliari canonicali ad ore e non a giorni, stabilendo in una *Aquilana*, che « ad constituendum servitium novem men- « sium non esse colligendas punctaturas quasi ii qui novem partes puncta- « turarum ex duodecim quae ex servitio totius anni conflantur, deserviendo « tulerint, servitio novem mensium debito satisfecerint, sed ipsos dies resi- « dentiae et servitii, sive continui fuerint sive interpolati, numerandos esse, « ut numerum compleant novem mensium ». E lo stesso la S. C. stabilì recentemente in una *Toletana et Aliarum*, *Servitii Choralis* 10 luglio 1920, *Acta Apostolicae Sedis*, 1 settembre 1920, pag. 357, nella quale al 6° dubbio « Utrum « absentiae tempus sit per dies an per horas canonicas supputandum », rispose: « Esse supputandum per dies integros ». Evidentemente, adunque l'uso o consuetudine in contrario è stata giudicata irragionevole e contraria alla disciplina del Coro.

Ed invero , se in generale non si soddisfa al servizio corale altrimenti che intervenendo a tutta l'officiatura, giacchè chi assiste ad una parte sola, nei rapporti dei frutti della prebenda per quel giorno – come è stato deciso nella ricordata *Toletana*, *Servitii Choralis*, nella risposta al 1ª dubbio – è come non vi assistesse, ne consegue che anche i mesi di assenza non possono computarsi che a giorni. Le due cose sono correlative. Con questo è chiara la risposta al dubbio proposto dal Vescovo di Zacatecas: « *Utrum in casu liceat computare absentias legitimas etiam per horas canonicas et non tantum per dies*, giacchè la risposta da darsi non poteva essere che quella data già altra volta, e cioè *Negative*. Se infatti la prassi in questione fu giudicata

irragionevole e contraria alle disposizioni Tridentine prima del Codice, è assurdo pensare che tale non sia dopo il Codice. Come è detto al paragrafo 2 del Can. 6: « Canones qui ius vetus ex integro referunt, ex veteris iuris auc- « toritate atque ideo ex receptis apud probatos auctores interpretationibus « sunt aestimandi ». Ora in questa parte il Codice non ha fatto che conservare o ribadire l'antica disciplina, come si deduce dal Can. 418 del seguente tenore: § 1 « Reprobata contraria consuetudine, canonici ac beneficiarii quotidiano « choro adstricti possunt singuli abesse, tres tantum menses in anno sive conti- « nuos sive interpolatos, dummodo propriae ecclesiae statuta aut legitima « consuetudo servitium diuturnus non requirant ».

§ 2: « Sine causa legitima et speciali Episcopi licentia nec feriari licet « Quadragesimae et Adventus tempore aut in praecipuis anni solemnitatibus « de quibus in can. 338 § 3 nec permittitur uno eodemque tempore capitu- « lares ultra tertiam partem abesse ».

§ 3: « Tempore vacationum omne genus distributiones amittuntur non « obstante remissione ab aliis capitularibus facta; sed percipiuntur praebendae « proventus aut duae tertiae distributionum partes si omnes praebendae « proventus in distributionibus consistant ». Donde la risposta soprariportata al dubbio VI della decisione *Toletana, Servitii Choralis* decisione presa appunto in base alle disposizioni del nuovo Codice. Riguardo poi al Capitolo di Zacatecas deve anche notarsi che essendo stata questa diocesi eretta nel 1863, la consuetudine della quale si tratta rispetto ad esso non è neanche centenaria. Perciò quando anche fosse solamente contraria ai sacri canoni e non, indirettamente almeno, riprovata, la consuetudine in questione non era di quelle che in base al Can. 5, Cod. Iur. Can., il Vescovo di Zacatecas poteva per il suo Capitolo tollerare.

Posto adunque che non era il caso di riconoscere come legittima la consuetudine vigente nei Capitoli del Messico, non restava che considerare se non fosse il caso di accordare per grazia, come chiedevano i vari Vescovi e e Capitoli, quello che hanno fin qui praticato. E fu ritenuto che si possa fare, sull'esempio appunto di quanto si fece nel 1854, nella Plenaria del 18 Marzo.

Sebbene i Vescovi oratori, all'infuori del costante uso, non abbiano addotta esplicitamente ragione alcuna per giustificare la loro supplica, era da ritenere che i motivi i quali ispirarono la maniera di agire degli E.mi Padri componenti la S. C. nel 1854, non solo non sieno venuti meno, ma si sieno ancora più aggravati. Certo la *scarsezza* del Clero allora, cioè nel 1854, oggi si sarà vieppiù accentuata, e conseguentemente il numero dei Capitolari sarà ora minore. E poichè come si rileva dal foglio di officio della più volte ricordata decisione *Mexicana, Servitii Choralis*, i Capitoli tutti del Messico non hanno rendite propriamente dette, ma vivono esclusivamente del ritratto dalle decime, che viene poi diviso sotto forma di distribuzioni, deve ritenersi che anche sotto questo aspetto la condizione dei Capitoli Messicani siasi fatta in questi ultimi tempi ancora peggiore. In tali circostanze la ragione portata nel 1854, che il potere soddisfare al servizio corale non a giorni ma ad ore od a punti, rende più facile ai Capitolari il potersi dedicare ad altre opere di ministero, acquistava maggiore importanza.

Nella Repubblica Argentina poi la prebenda dei canonici non è costituita dalle decime come nel Messico, ma da un assegno del Governo, assegno che se sempre esiguo, nelle attuali circostanze, così dice la domanda come si è riferito sopra, è del tutto insufficiente alle crescenti necessità della vita. Ne segue che nel detto Capitolo e per la mancanza di mezzi e per le varie occupazioni nessuno dei canonici e dei beneficiati può di fatto usufruire per intiero dei tre mesi di vacanza. Il Capitolo di Paranà oltre la grazia o facoltà di poter continuare a calcolare le vacanze conciliari ad ore e non a giorni, domanda la sanatoria quanto al passato.

Nella domanda dell'Arcivescovo di Durango v'è questo solo di particolarmente notevole che alcuni dei canonici si prestano gratuitamente per l'insegnamento nelle Scuole e nel Seminario. Tutte queste ragioni confermavano l'opportunità di annuire nei singoli casi a tempo determinato alle istanze avanzate, accordando anche una sanatoria per il passato come si fece nel 1854 per il Capitolo Metropolitano della città di Messico nella ricordata decisione Mexicana *Servitii Choralis* 18 Marzo rispondendo al VII dubbio « An et a quo tempore sint restituendi fructus, an potius consulendum sit SS.mo pro condonatione in casu » al quale si rispose: « Negative in omnibus ad primam partem, affirmative ad secundam » *Thesaurus S. C. Concilii* pag. 138. — Si tratta infatti di frutti percepiti in buona fede ed oramai consumati. Ora « possessor bonae fidei (civilis et canonicae) quoad fructus loco domini « paene est quamvis possideat sine titulo vel erret in iure. Itaque suos facit « bona fide percipiendo, et omnes prorsus: sive consumptos, quamvis e « iis factus sit locupletior, sive adhuc exstantes ». D'Annibale, *Summula Theol. Moralis*, P. II, n. 241, Ed. 1896. Nella *Mexicana*, *Servitii Choralis* la questione della sanatoria per il passato assumeva una certa gravità, perchè l'Arcivescovo aveva da tempo ammonito il Capitolo che la prassi seguita era contraria al diritto, e nonostante questo, la sanatoria invocata fu concessa e completa.

Veramente, secondo il D'Annibale di sanatoria non vi sarebbe bisogno, ma non tutti gli autori convengono nella sua dottrina, anzi: « Communius... « Theologi saltem ex iure naturali obligant ad restituendum id omne ex quo « possessor ditior factus est ». Gury, *Compendium Theolog. Moralis*, Tract. *de Iustitia et iure*, n. 636. Tuttavia questo autore consente anche lui con D'Annibale dal quale peraltro dissentono, oltre gli antichi Teologi anche il Lehmkuhl (948, Edit. V) ed il Ballerini (Gury-Ballerini, *Compendium Theol. Mor.*, l. c. nota).

Più che altro però sembra aver mosso la S. C. il concetto di accordare un conveniente respiro (paulatim) per la riforma delle Costituzioni già recentemente riformate in ossequio al Concilio Plenario dell'America Lanita del 1899 « ad hoc ut non tam cito reformentur recenter statutis ». Perciò ha fissato l'indulto ad septennium. Purtroppo le attuali condizioni della Chiesa del Messico rendono superfluo il pensare anche alla domanda di innovazione nella odierna scadenza dell'indulto.

II.

Circa la facoltà di considerare le fallenze come « inter praesentes ».

S. Christophori de Laguna. – *Distributionum Choralium. — Die 16 aprilis 1921.* Inter varia dubia huic S. Congregationi proposita pro novis statutis condendis, Capitulum Ecclesiae Cathedralis Tenerifensis exposuit etiam: « numquam exstitisse in hac ecclesia distributiones « quae *inter praesentes* nominantur; ut ergo maior stimulus ad physicam « praesentiam in choro habeatur, a S. V. reverenter expostulat ut « fallentiae seu distributiones amissae ab absentibus habeantur in poste- « rum ut distributiones *inter praesentes* tantum lucrandae ad normam « Can. 420, § 2 ».

Parvae huic concessioni immutandi species distributiones, obstare videtur damnum quod quibusdam interesse habentibus exinde obveniret. Fallentiae enim accrescunt diligentibus; et lucrantur etiam ab iis qui fictione iuris praesentes censentur. Ad eas ex. g. ius habent infirmi: dum contra infirmi taxative excluduntur a perceptione distributionum *inter praesentes* iuxta cit. can. 420. § 2. Id praeterea in novis condendis statutis inserendum petitur. An possit id permitti ?

Die 16 Aprilis 1921: in plenario conventu habito in Palatio Apostolico Vaticano Emi ac Rmi Patres S. C. Concilii respondendum censuerunt.

« Indulgendum esse precibus, ita ut haec clausula inseratur in « novis statutis capitularibus, ad normam can. 410, §2, dummodo omnes « Capitulares consentiant ».

Facta autem de praemissis SSmo Dno Nostro Benedicto XV relatione per infrascriptum S. C. Secretarium in audientia diei 17 subsequentis, Sanctitas Sua resolutionem benigne approbare et confirmare dignatus est.

L. ✠ S. D. Card. Sbarretti, *Praefectus.*
J. Mori, *Secretarius.*

ANNOTAZIONI

Nel voto del Consultore così si argomentava:

È certo che gli inferiori al Romano Pontefice non possono far leggi *contro* il diritto comune: « Lex superioris per inferiorem tolli non potest » (Clement., *Ne Roman*, § 1, *de elect.;* Cod., can. 336). Ma se non possono disporre *contro* il diritto, possono però far leggi o statuti dove manca la legge, o dove la legge permette, non occupando il campo: vale a dire se non possono far legge *contra ius*, possono farla *praeter ius* (Ceccoper., *de Canonicis*, ec. IV,

t. 10.). Nel caso non vi è alcuna legge comune che *costringa* a distribuire le fallenze anche a quelli che son presenti per sola finzione di diritto, tanto meno che riprovi le leggi e consuetudini particolari già esistenti nel senso contrario. La innovazione richiesta sarebbe dunque *praeter ius*, non *contra ius*. Nè varrebbe opporre il can. 395 § 1 « Distributiones (amissae) cedunt diligentibus » pel *ius accrescendi;* tra i quali *diligentes*, come fu già spesso dimostrato sono anche i presenti *fictione iuris*. Invero ciò può e deve intendersi *ipoteticamente*, in quanto cioè nei Capitoli, a tali distribuzioni, come « ad eandem rem indivisam », vengano chiamati tanto i presenti *physice*, *reipsa*, quanto i presenti *fictione iuris*, o almeno in quanto questi non siano esclusi dagli statuti o da una legittima consuetudine; poichè, in caso di esclusione, i presenti *fictione iuris*, non sarebbero chiamati insieme coi *reipsa praesentes*, « ad eandem rem indivisam » quindi mancherebbe per essi il fondamento stesso del *ius accrescendi*. (Cfr. § 8 *Instit.*, de legatis, 20).

Inoltre sappiamo bene che i benefici sono stabiliti « ad divinum cultum et ad ecclesiastica munia obeunda » (Trident., sess. XX c. 3) e le distribuzioni sono state escogitate affinchè gli obbligati al coro « magis ac magis alliciantur ad officium explendum »: « quae (distributiones) inter dignitates obtinentes et ceteros, divinis interessentes... dividantur » (ibid). Se dunque un Capitolo, avendo sperimentato che tale effetto non viene sufficientemente conseguito con l'allargare il termine « divinis interessentes » anche ai *praesentes fictione iuris*, stabilisca, per ottenere un più diligente servizio, con apposito statuto capitolare, che d'ora in poi spettino ai *soli physice praesentes*, lo potrebbe, a nostro parere, *iure optimo*, essendo ciò un legare più strettamente che la legge comune, e quindi non uno *statuere contra ius*, ma solo un *praetergredi ius*, conspirante nella stessa finalità della legge. Anche in Roma vi sono capitoli, come il Vaticano, il Liberiano, S. Maria in Trastevere, S. M. ad Martyres, ove (almeno fin qui) le *fallenze* non si dividono quasi che tra i *physice praesentes*.

A rigore dei termini, l'intervento della S. C. del Concilio, a ciò, non parrebbe necessario. Infatti, giusta il can. 410 § 2, « Statuta capitularia, per legitimum actum capitularem condita, approbanda subiciantur *Episcopo*, *sine cuius auctoritate* postea, nec abrogari possunt nec mutari ». Basterebbe dunque l'approvazione del Vescovo, trattandosi di mutamento *praeter*, non *contra ius;* nel qual caso, come dimostra il Reiffenstuel basta il « votum maioris partis Capitularium » (in lib. I, tit. II, n. 88).

Fin qui il Consultore: ma nel foglio d'ufficio giustamente si osserva che il diritto alle fallenze da parte anche dei presenti *fictione iuris*, è gia dato dal Codice, secondo la comune intelligenza del termine « diligentes »: e quindi trattasi di una vera vocazione per diritto, *ad rem indivisam*, cui soltanto gli interessati possono liberamente rinunziare. E in tal senso appunto ha risposto la Sacra Congregazione, ritenendo doversi applicare il « *Quod omnes tangit* » quanto alla delibera, e il suo *indulto* quanto alla validità di essa.

Sacra Congregazione dei Religiosi.

Agli Ordinari d'Italia; circa la crociata contro la moda immodesta, specie nelle scuole dirette da Religiose.

Circolare. – *Ill.mo e Rev.mo Signore*, È ben noto alla S. V. Ill.ma e R.ma con quali alte parole di condanna il S. Padre abbia più volte, anche in solenni occasioni, levata l'apostolica voce contro l'immodesta foggia del vestire delle donne, che prevale con tanto danno del buon costume.

Basti ricordare le gravissime parole, piene di compianto e di ammonimento, con cui nel discorso tenuto il 15 corr. agosto nell'aula Concistoriale, promulgando il Decreto sulle virtù eroiche della Ven. Paola Frassinetti, Sua Santità denunziava ancora una volta il pericolo che pel fascino seduttore della vanità minaccia tante anime incaute, che pur professano di appartenere al gregge di Gesù Cristo e alla Santa Sua Chiesa.

A tal proposito è doloroso rilevare che il deplorato malvezzo tenda ad insinuarsi anche tra le giovanette che frequentano come alunne esterne alcune scuole dirette da Suore e alcune Congregazioni festive che fanno capo ad Istituti religiosi femminili.

A fronteggiare un pericolo che con l'allargarsi diventa sempre più grave, questa Sacra Congregazione, per mandato del S. Padre, si rivolge agli Ordinari d'Italia acciò alle Superiore delle case femminili esistenti nelle rispettive loro diocesi comunichino le seguenti ingiunzioni di questa Sacra Congregazione, confermate da S. S. nell'udienza di questo giorno:

a) In tutte le scuole, collegi, ricreatori, Congregazioni festive, laboratori diretti da Religiose non si ammettano più d'ora innanzi quelle giovanette che non osservino nel vestire le regole della modestia e della decenza cristiana.

b) Le medesime Superiore dovranno su ciò esercitare una rigida sorveglianza ed escludere senz'altro dalle scuole e dalle opere dei loro Istituti quelle alunne che non ottemperassero a tali prescrizioni.

c) Non si lasceranno vincere in ciò da alcun riguardo umano sia di interessi materiali, sia di distinzione di grado sociale delle famiglie a cui le alunne appartenessero, sopportando anche che le alunne diminuiscano eventualmente di numero.

d) Inoltre le Suore nell'adempimento della loro opera educativa si adoperanno ad inculcare soavemente e fortemente alle loro allieve l'amore e il gusto della santa modestia, indice e custode della purezza, e gentile ornamento della donna.

La S. V. Rev.ma invigilerà che tali ingiunzioni siano esattamente osservate e che vi sia in ciò perfetta uniformità di condotta fra tutti gli Istituti religiosi femminili della sua diocesi.

Ella poi richiamerà severamente al dovere chi vi mancasse; e qualora l'abuso perseverasse ne farà informata questa Sacra Congregazione.

Con sensi di ben distinta stima mi professo della S. V. Rev.ma

Roma, 23 agosto 1928.

Dev.mo

C. Card. LAURENTI. *Prefetto.*

Vincenzo La Puma, *Segretario.*

CONSULTAZIONI

Di un legato a favore d'una chiesa officiata da religiosi soppressi.

Fino al 1806 la chiesa di S. Giacomo Maggiore in Bologna fu parrocchia regolare appartenente all'Ordine degli Agostiniani. Però già dal 1798 i Padri Agostiniani, per la soppressione Napoleonica erano stati violentemente espulsi dal loro Convento omonimo di S. Giacomo Maggiore. Nel 1806 il Cardinale Arcivescovo Opizzoni con decreto del 20 maggio, operando la riduzione delle parrocchie della città secondo facoltà speciali ricevute dalla S. Sede, sciolse tra le altre, anche la chiesa parrocchiale regolare di S. Giacomo Maggiore da ogni vincolo e autorità dei Regolari, e così sciolta la fece sussidiaria della parrocchia di S. Bartolomeo. Ora nel 1817 un pio sacerdote, D. Vincenzo B., con testamento fatto il 29 ottobre istituito erede il nipote, così disponeva: « Terzo: di dare e pagare con le rendite degli altri beni, dei quali l'ho istituito erede, *all'Amministrazione* o *Custode* dell'infradicenda chiesa, ogni anno, in perpetuo, la annua somma di scudi cento romani da erogarsi nella celebrazione di una Messa quotidiana, nella detta chiesa di S. Giacomo Maggiore *già appartenente ai PP. Agostiniani di Bologna*, servendo il restante... pel mantenimento di detta chiesa ». Ora si disputa a chi appartenga il legato in questione, col diritto di conservarlo e custodirlo e col relativo onere di adempirlo e farlo adempire: se all'Ordine Agostiniano, oppure alla parrocchia di S. Bartolomeo e per esso alla Curia diocesana.

A prima vista sembrerebbe chiarissimo che l'Ordine Agostiniano vada escluso e infatti lo stesso testatore sembra non contemplarlo, dichiarando la chiesa *già* appartenente all'Ordine agostiniano: *già* appartenente, significa *non più* ora appartenente: e quindi, se *accessorium sequitur principale* non poteva il legato appoggiarsi a religiosi, ai quali il testatore considerava non più spettante la chiesa. Ma vi sono parecchi elementi di fatto e di diritto, che contrastano a questa soluzione, in apparenza così ovvia.

I. Invero i Padri Agostiniani pur colpiti dalla soppressione, non solo non si allontanarono mai da Bologna, ma, sebbene dimoranti fuori di Convento rimasero a officiare la loro chiesa di S. Giacomo Maggiore sotto la denominazione di *ex-agostiniani* e col titolo di *custode* di S. Giacomo, dato ad uno di loro che funzionava da rettore: il primo custode fu naturalmente il medesimo Padre che fin dal 1793 era stato eletto parroco di S. Giacomo; e ciò fino al ripristinamento del Convento di S. Giacomo, avvenuto il 27 dicembre 1818, sebbene preparato almeno dal 1814, tanto che, già nel 1816 per lettere del Legato Apostolico, i legati antichi di Messa e voti d'altare erano stati di nuovo assegnati alla chiesa di S. Giacomo.

Ora, ecco lo stato di cose, quale si presentava alla mente del pio sac. Vincenzo B. quando istituiva il suo legato di Messe da celebrarsi in S. Giacomo Maggiore: vi era ivi un religioso agostiniano come custode o Rettore della chiesa, e vi erano pure alcuni religiosi agostiniani per la regolare ufficiatura di essa. Il testatore non poteva non conoscere tale stato di cose, perchè, come consta, fu amico attaccatissimo degli Agostiniani, nella cui chiesa di S. Giacomo soleva celebrare spesso la Messa, specialmente negli ultimi mesi di sua vita.

Che cosa dunque intese di dire con quelle parole del suo testamento: « all'*Amministrazione* o *Custode* della chiesa di S. Giacomo Maggiore, *già* appartenente ai Padri Agostiniani di Bologna ? »

In astratto, conviene riconoscerlo, tali espressioni *Amministrazione*, *Custode*, possono sembrare sibilline. Se infatti si dice: *Amministrazione* della chiesa di S. Giacomo Maggiore, *già* appartenente ai Padri Agostiniani sembra che si intenda l'Amministrazione parrocchiale di S. Bartolomeo, da cui S. Giacomo come sussidiale dipendeva: se si dice invece *Custode* della chiesa ecc., sembra che si intenda il religioso, il quale in tale qualità di custode rimaneva ad officiare la chiesa, che già era appartenuta al suo Ordine o Convento.

Ciò in astratto: in concreto però queste parole sembrano assumere un significato ben preciso.

Se infatti fosse vero che quando il testatore istituì il suo legato i religiosi Agostiniani non esistevano nè di fatto nè di diritto in Bologna, allora, per la notissima regola di ermeneutica legale che *quoties idem sermo duas sententias exprimit, ea potissimum excipiatur, quae rei gerendae aptior est*, fr. 67 de R. I. 50, 17 cfr. fr. 12 de reb. dub. 34,5; fr. 80 de V. O. 45, 1, la parola *Custode* è assorbita dall'altra parola *Amministrazione*, e quindi con l'espressione « Amministrazione o Custode della chiesa » si deve intendere l'amministrazione parrocchiale di S. Bartolomeo, da cui la chiesa di S. Giacomo come sussidiale dipendeva.

Se invece è vero che nella chiesa di S. Giacomo vi era in qualità di Custode un religioso Agostiniano, e con lui erano altri religiosi per la sua regolare ufficiatura, allora il significato generico della parola Amministrazione viene assorbito, concretato in quello più determinato e specifico di Custode per la regolare più nota ancora che *generi per speciem derogatur*, e allora l'espressione « Amministrazione o Custode » significa il religioso Agostiniano, o gli Agostiniani che officiano regolarmente la chiesa. Certa cosa è infatti che

nella subbietta materia la parola Custode ha un significato *speciale* rispetto a quello di Amministrazione, e la stessa congiunzione *o* Custode sembra indicarlo, perchè questa, nella subbietta materia, non può avere che un significato *dichiarativo*, o meglio ancora *correttivo*, in quanto che fa tornare sopra un concetto, per determinarlo con più precisione. Per un esempio elegante di simile ermeneutica vedasi Vivante *Tratt. di dir. comm.* vol. IV, pag. 808, 809. Orbene è troppo noto che *in toto iure potissimum habetur quod ad speciem directum est*, fr. 80 de R. I. 50, 17. E che questa regola si applichi *in omni materia*, testamenti, legati, ecc., non è neppure a dirlo: Reiff. in reg. XXXIV, nn. 13–15 de R. I. in 6ª.

Altre considerazioni confermano questa interpretazione. Se il testatore avesse voluto con il suo legato favorire l'*Amministrazione parrocchiale* veramente e propriamente, lo avrebbe potuto dire più chiaramente, perchè nessuna legge civile ostacolava la sua disposizione. Non avendolo invece detto più apertamente, si applica qui la regola: *contra eum qui legem dicere potuit apertius, est interpretatio facienda.* Al contrario, il testatore non poteva, a causa delle leggi civili e dello stato attuale delle cose favorire nel 1817 *direttamente* i religiosi Agostiniani ufficianti la chiesa di S. Giacomo; ed è per questo che bisogna supporre che egli abbia fatto ricorso alla speciale figura di *Custode*. E infatti risaputo che come per le recenti leggi, quanto per le antiche, i religiosi colpiti da soppressione civile possono rimanere e rimangono per lo più in qualità di Custode nelle loro chiese consacrate al culto (Rivarolo, *Governo della parrocchia*, pag. 416 e segg. ecc.). Orbene, poichè le restrizioni civili non hanno luogo in diritto canonico, e d'altra parte *in testamentis plenius voluntates testantium interpretamur*, fr. 12 de R. I 50, 17, è a ritenere che il testatore con il suo legato abbia voluto favorire i religiosi Agostiniani. È bensì vero che contro questa presunzione si può obbiettare che all'epoca, in cui il testatore fece il suo testamento, l'antico ordine di cose era restaurato, ed erano cessate le leggi soppressive degli Ordini religiosi; ma è altrettanto vero però che, per riguardo agli Agostiniani di S. Giacomo Maggiore, persisteva ancora *di fatto* lo stato precedente, perchè solo nel 1818 fu ripristinato il Convento di S. Giacomo Maggiore.

Le altre obbiezioni e difficoltà poi che si potrebbero opporre, a causa dello stato per così dire anormale degli Agostiniani al tempo in cui fu scritto il testamento, sono eliminate dal fatto che nell'intervallo tra il testamento e la morte del testatore, 29 ottobre 1817–7 settembre 1819, il Convento fu ripristinato, o per lo meno fu emanato il decreto di ripristinamento 7 dicembre 1818, decreto che fu il 4 gennaio 1819 consegnato al Custode Agostiniano di S. Giacomo Maggiore. Quindi nessun dubbio circa la capacità di ricevere per testamento.

Nè basta. Imperocchè, appena un mese dopo la morte del testatore, e cioè dal giorno 8 dicembre 1817, in S. Giacomo Maggiore e non altrove, i Padri Agostiniani e non altri iniziarono la celebrazione delle Messe del legato testatore e la continuarono soli e sempre fino a quando gli eredi del testatore non furono impediti dal Governo di far adempiere la volontà del testatore, e cioè fino al 1867, per oltre 48 anni. Orbene una osservanza così lunga, *incominciata dalla morte del testatore* e non interrotta o contestata mai, è la

migliore interprete del legato in questione: *observantia vicinior actui attendenda venit.* De Luca, *de off. ven.* fol. 197, n. 12.

Bisogna però tener presente che la Curia di Bologna afferma che l'erede fino al 1824 pagò gli scudi cento all'Amministrazione parrocchiale di S. Bartolomeo. Ma il Priore afferma l'opposto citando la vacchetta delle Messe della Sagrestia di S. Giacomo Maggiore, e questo si può controllare. Forse le due affermazioni si possono conciliare; ed ad ogni modo la stessa affermazione della Curia si converte in argomento a favore dei Padri Agostiniani, come diremo subito.

II. Il secondo punto è più decisivo nel nostro argomento.

Supponiamo pure che con l'espressione *Amministrazione o Custode* il testatore abbia inteso significare veramente e propriamente l'*Amministrazione parrocchiale:* è fuori di ogni dubbio però che il legato, secondo la precisa volontà del testatore, doveva essere, e nella sua totalità, eseguito *nella chiesa* di S. Giacomo Maggiore e solo in essa: « l'annua somma di scudi cento romani, « da erogarsi nella celebrazione di una messa quotidiana *nella detta chiesa di « S. Giacomo Maggiore...* e di più nel giorno anniversario della mia morte in « un uffizio di messe... servendo il restante per i sacrificii corrispondenti *e « pel mantenimento di detta chiesa* ».

Gli oneri del legato debbono dunque essere adempiuti nella chiesa di S. Giacomo Maggiore. Prescindiamo ora dalla questione se il legato sia un semplice legato di messe, oppure sia una cappellania, in quanto che l'annua somma deve erogarsi nella celebrazione di una messa quotidiana nella chiesa di S. Giacomo e la cappellania è precisamente « *onus perpetuum missas celebrandi in certa aliqua ecclesia vel altari* ». (V. Vasquez, 3 P., D. 234, n. 25), oppure anniversario di messe, in quanto che di più l'annua somma deve erogarsi nel giorno anniversario della morte del testatore in un officio ecc., ovvero l'uno e l'altro, *ex aequo* o prevalentemente. Sebbene in tutti questi casi l'obbligazione di adempiere il legato nella chiesa designata sia più stretto, tuttavia si può fare a meno di tale particolare ricerca, perchè in *ogni caso* la volontà del testatore che le messe siano celebrate nella chiesa di S. Giacomo è chiarissima; orbene *si a testatore relinquatur legatum missarum in certa ecclesia aut altari dicendarum, id est observandum... in missis perpetuis grave est peccatum non dicere in ecclesia, seu altari designato, quia fundatores prospiciunt maiorem cultum illius ecclesiae* ecc. A Mostazo, *De causis piis*, L. 2, c. 5, nn. 13, 14 e segg.

Orbene nel 1824 la chiesa di S. Giacomo Maggiore *cum eidem adnexis* fu concessa, restituita, attribuita *pleno iure*, in una parola incorporata all'Ordine Agostiniano ossia al Convento di S. Giacomo Maggiore. Quindi dato anche per ipotesi che il legato in questione fosse stato lasciato all'Amministrazione parrocchiale di S. Bartolomeo, in forza del decreto di incorporazione predetto, il legato e la sua Amministrazione passò *di diritto* nell'Ordine Agostiniano ossia nel Monastero di S. Giacomo Maggiore.

E ciò è tanto vero che in seguito a tale decreto l'Amministrazione parrocchiale di S. Bartolomeo, con lettera del 15 febbraio 1824 al Card. Opizzoni, si dimise da quella e da *qualunque ingerenza*, che aveva avuto fino allora per ciò che era di sua competenza su di detta chiesa soggetta, ed ordinò che

a pieno effetto del sullodato decreto venissero consegnati al Padre Agostiniano, qual Procuratore deputato alla ripristinazione di detto titolo ed Istituto, tutti quelli articoli, documenti e carte, che erano presso la medesima, per conto e di ragione dell'amministrata. Più chiara di così, la cosa non potrebbe essere.

Che più? La stessa Curia scrive testualmente: «Data, per concessione della Santa Sede nel 1824, « la chiesa di S. Giacomo agli Eremitani di S. Ago- « stino, l'erede ultimo, la somma di scudi cento che aveva pagato fino allora « all'Amministrazione parrocchiale di S. Bartolomeo, da cui S. Giacomo come « sussidiale dipendeva, *pagò da allora agli Eremitani di S. Agostino, perchè « di essa chiesa erano divenuti officianti. Le cose proseguirono in questo modo « immutate fino al 1867* ecc. ».

Orbene, se in questo frattempo l'erede ultimo avesse voluto affrancare il legato, consegnando il capitale dell'annua somma o rendita dei cento scudi, a chi avrebbe dovuto consegnare tal somma capitale, se non ai Padri Agostiniani, ossia al Convento di S. Giacomo Maggiore? E chi in tal caso, se non gli Agostiniani ossia il loro Convento di S. Giacomo, avrebbe avuto il diritto di amministrare e custodire quella somma capitale?

La cosa sembra adunque di evidenza intuitiva. Resta ora solo a vedersi se gli avvenimenti posteriori, e specialmente un Rescritto pontificio del 1884, circa l'affrancazione chiesta dagli eredi, e l'affranco conseguentemente avvenuto abbiano in qualche modo modificato o eliminato il diritto degli Agostiniani sul legato.

III. Intanto basterebbe questa semplice osservazione, che il Rescritto concedente l'affranco non ha affatto inteso di menomare i diritti degli Agostiniani, per dispensarci dall'esame di esso.

Le parti contendenti si sono troppo fermate sulla questione se esso sia valido, o no, credendo che esso costituisca *titolo* al legato. Invece il titolo vero e proprio sta nel testamento e nella volontà del testatore, o *certo certius* nella incorporazione della Chiesa di S. Giacomo, chiesa del legato, agli Agostiniani.

A noi poco importerebbe concedere anche gratuitamente alla Curia che il rescritto non è valido. Ma da ciò che ne seguirebbe? Questo solo, che se il legato spettasse agli Agostiniani in forza unicamente del rescritto, caduto questo, cadrebbe anche il loro diritto. Ma il diritto degli Agostiniani si fonda su altri titoli, originarii e antecedenti, quindi anche se cade il rescritto, non cade però il loro diritto.

Le parti contendenti sembrano supporre che presso la S. Congregazione del Concilio nel 1884 si sia fatta una questione di proprietà e di spettanza del legato, e sia stato attribuito con il predetto rescritto all'Ordine Agostiniano piuttosto che alla Curia. Se così fosse, basterebbe l'osservazione che *la Curia non fu sentita*, per concludere che il rescritto non si sostiene, senza però che per questa cada il diritto degli Agostiniani.

Ma così non è. E un esame più approfondito ci porta alle conclusioni seguenti.

L'erede nel 1884 chiedeva puramente e semplicemente l'autorizzazione all'affranco del legato a totale beneficio dell'*autorità ecclesiastica*, senza preoccuparsi e senza avvisare a quale autorità ecclesiastica, *in specie*.

Il Procuratore Generale degli Agostiniani, nulla opponeva all'affranco, e solo osservava che la chiesa di S. Giacomo era tuttora ufficiata dai Religiosi del suo Ordine, per i quali era stata comperata anche una casa, annessa alla chiesa, e che perciò era suo desiderio che il nuovo legato da fondarsi coll'utile dell'affrancazione *rimanesse alla stessa chiesa ed ai medesimi Religiosi*. Quanto asseriva il Procuratore Generale era perfettamente vero, e conteneva la ragione sufficiente di decidere, come si è visto al punto II: sembrerebbe anzi che tanto il Procuratore Generale quanto la S. Congregazione del Concilio si siano riportati al vero nocciolo della questione.

Ed il rescritto Pontificio dispose che la somma dell'affranco fosse pagata *non alla chiesa di S. Giacomo ed ai medesimi Religiosi di S. Giacomo, ma direttamente al Priore Generale dell'Ordine, ossia all'Ordine stesso*. Quello chiedeva il Procuratore Generale: questo invece dispose il rescritto.

Quindi una forma non sostanzialmente nuova diede il rescritto al legato. Se una nuova forma vi è, come dice il Priore di S. Giacomo, è solo in quantochè viene attribuito il legato dell'affranco, o meglio la somma affrancata, direttamente al Priore Generale dell'Ordine, piuttosto che al suo Convento particolare di S. Giacomo, prescrivendo al predetto Generale che investa utilmente tale somma a favore di detta causa pia.

Orbene che il legato spetti all'Ordine Agostiniano, o ad un suo Convento è cosa che non tocca la sostanza della questione, se il legato spetti ai Padri Agostiniani o no, anzi si può ritenere indifferente, arg. De Luca, *De relig.*, decis. 57, n. 10; S. Rota, *Agrigentina Imp. et damnorum*, coram Sincero, II.

Ad ogni modo, questo è cosa interna tra l'Ordine Agostiniano e un suo Convento; ed in ciò la Curia era ed è estranea.

Sotto questo aspetto quindi il rescritto pontificio del 1884 è valido, per quanto non necessario ed indispensabile al nostro assunto.

Ma recentemente, scrive la Curia, la moglie di uno dei figli, ambedue defunti, dell'affrancante, *sospettando una qualche irregolarità nella posizione della sua famiglia per il rescritto, ritrovato in casa senza annotazione, domandò all'Arcivescovo di venire ad una composizione*. E la composizione fu fatta con la consegna da parte della Signora alla Curia, a titoli di rendita, *come prezzo di composizione*.

La Curia osserva a questo proposito che la Signora intese, con tale deposito, trasferire alla Curia il peso imposto dal testatore.

Ma che cosa intese con ciò di fare, *prevalentemente e sopratutto*, la Signora? Certamente, come appare dal sopra detto, intese di regolare la posizione di sua famiglia a motivo del rescritto trovato in casa, di venire ad una composizione. Essa quindi non intese fondare un legato *ex novo*, indipendente dal legato primo, nel qual caso poteva apporre validissimamente quella ed altre condizioni; ma intese di regolare la posizione e la coscienza di sua famiglia e sua, intese in una parola di regolare precisamente il legato primo. Se è così, l'intenzione e la volontà sua che il legato sia depositato e custodito in Curia non è da attendersi perchè contraria alla destinazione del legato primo, o meglio deve ritenersi assorbita o vinta dalla intenzione o volontà, certo prevalente, di regolare il legato stesso. Ma la Curia insiste che la Signora intese, col deposito, di trasferire alla Curia il peso imposto dal legato. Se

questa intenzione non fu semplice proposito, ma una *vera condizione, sine qua non*, allora essa intese fare una *novazione* circa il legato. Siccome essa questa *novazione* non la poteva fare senza l'autorizzazione della Santa Sede, ciò non fa alcuno ostacolo alla tesi, finchè non si dimostra *sanato* il di lei operato.

Per tutti questi motivi, sembrerebbe che *allo stato degli atti*, ed *in puncto iuris*, salvo ragioni di opportunità, ovvie a intendersi, agli Agostiniani e non alla Curia spetti il diritto di custodire la somma affrancata.

Una delle più forti ragioni, che adduce la Rev.ma Curia, è che il pio fondatore nel testamento del 1817 dichiara di voler soddisfatto il legato nella chiesa *già* degli Agostiniani, e che questa era stata secolarizzata fin dal 1806. Questo è verissimo; ma, per non ripetere quanto già dicemmo al cap. I, da tutto il complesso sembra che il testatore con l'espressione *già appartenente agli* Agostiniani, sembra, dico, che abbia voluto designare la chiesa stessa, piuttosto che escludere, direttamente almeno, gli Agostiniani dal legato. Del resto nel 1824 la chiesa *cum eidem adnexis*, con il diritto di amministrazione ecc., ritornò agli Agostiniani. Potremmo quindi, se non concedere, ammettere alla Curia che gli argomenti svolti al n. I costituiscano una presunzione, non già un argomento decisivo, apodittico; ma in ogni caso questo argomento decisivo, *allo stato degli atti*, sembra trovarsi in quello, che esponemmo al n. II.

L. S.

II.

Circa il diritto di funerare riservato a un convento.

A M. nelle Marche, esiste *ab immemorabili* una consuetudine, che ha tracce di una antica convenzione, e che fu recentemente riconosciuta dal medesimo Vescovo, in forza della quale i funeri della gente del territorio (*cioè della campagna, non del paese*) vengono celebrati nella chiesa dei Frati Minori. Nella circostanza che si sta per erigere la parrocchia in una parte dello stesso territorio, presso la spiaggia marittima, denominata P. A., a prevenire qualunque motivo di dissidio tra il nuovo Parroco ed i Religiosi per ragione dei funeri, e per opportuna regola nella estensione degli atti relativi alla erezione, si chiede se colla erezione della nuova parrocchia, e conseguentemente collo stralcio di parte del territorio della antica prepositura di S. Nicolò, cessi per questo di aver forza la consuetudine, che devesi riconoscere nei rapporti della chiesa prepositurale, e così la nuova parrocchia possa svolgersi senza menomazione dei suoi ordinari diritti, che decidono anche di qualche emolumento, opportuno dissidio al reddito limitato con cui andrà a costituirsi ».

Nella discussione del caso i Francescani danno per origine, ossia causa di tale diritto, il fatto, preso dalla tradizione, che cioè circa il 1450 il popolo di M. abbia voluto, che S. Giacomo della Marca erigesse nel loro paese un convento del suo Ordine e che, non essendovi modo di vivere per i frati (causa la vicinanza di altri conventi), il Parroco ed il Capitolo abbiano ceduto

al convento gl'incerti funerarî. Sarebbe dunque passata una convenzione in questo senso tra il paese, ossia il Capitolo, ed i Religiosi. Aggiungono poi, che la ragione di questa convenzione esiste tuttora e che, nel caso che perdessero un tal cespite di entrate, saranno forse costretti a lasciare il paese, dove ora si prestano a qualunque aiuto spirituale alla richiesta del Prevosto.

Il Vescovo da parte sua non ammette che tale sia stato il motivo della cessione del diritto di funerare ai Francescani, perchè mancano i documenti, che provino l'origine di detto diritto. « Il fatto della cessione è certo; ma la finalità è ignota ».

Tanto più il Vescovo insiste nella supposizione « che solo per una concessione del Parroco i Religiosi potevano acquistare il *ius funerandi* ». E sopra questo assunto costruisce tutta la sua argomentazione. Bisogna dunque dire, che il suo fondamento è assai debole. Mancando, secondo lui stesso, sull'origine del diritto in questione « ogni documento », il suo assunto è puramente arbitrario. I Francescani allegano per il loro modo di spiegare l'origine del loro diritto, almeno la tradizione; il Vescovo non può allegare per il suo modo di vedere che un principio *a priori*. Ma l'argomentazione stessa del Vescovo non è meno debole del suo fondamento. Dice: « un Parroco può « cedere, coll'approvazione superiore, i diritti suoi e dei suoi successori; ma « non può cedere i diritti di altri che *non siano successori* ». Ora « nel caso « proposto di erezione di nuova parrocchia solo erroneamente s'introduce « l'idea di successione, mentre è un ente perfettamente *nuovo* quello che sorge « con sudditi staccati dall'antica parrocchia, da cui divengono indipendenti ». Ma se « i sudditi vengono staccati dall'antica parrocchia », dunque appartenevano prima all'antica parrocchia, e dopo l'erezione della nuova apparterranno a questa. Come si può dunque negare, che il nuovo parroco *succeda* all'antico, e entri nei diritti, prima posseduti da quello?

Si insiste: « La cessione avvenuta deve valere pei successori nella parroc- « chia concedente, perchè sono la continuazione della personalità giuridica « del parroco; non può valere contro *chi non è successore*, come avviene « nella creazione della parrocchia, quando, si dice bene, che la parrocchia « *si crea* come ente autonomo, ossia la parrocchia e il parroco non hanno « antecessori ». Ma benchè una parrocchia sia *aliquid novum*, non si può negare, che il Parroco, dalla cui parrocchia essa viene staccata e dismembrata, prima era il superiore ecclesiastico di quel territorio e di quelle anime, e che per conseguenza il nuovo parroco *succede* nei suoi diritti su l'uno e sulle altre. Quanto sia sbagliato questo concetto, lo si deduce anche dal can. 1500, nel quale si dice, che nella divisione di un territorio per dismembrazione « etiam bona communia quae in commodum totius territorii erant destinata, et aes alienum, quod pro toto territorio contractum fuerat, ab auctoritate ecclesiastica... dividi debent ». Potrebbesi più chiaramente riconoscere, che il nuovo Parroco entra nella successione dell'antico?

Lasciando per ora da parte le ragioni d'interesse e di convenienza, che si allegano da una parte e dall'altra, consideriamo la cosa dal solo punto di vista dello schietto diritto.

Dalle due parti è, senza contestazione alcuna, ammesso che i Francescani posseggono quel diritto in questione *ab immemorabili:* si tratta di una

consuetudine più volte centenaria, mai interrotta e giudizialmente confermata È dunque indubitato, che i Francescani hanno un *ius acquisitum* ai funerali della gente di tutto il territorio della parrocchia di M.

Ora il Codice prescrive, che il Vescovo nella divisione di una parrocchia provveda che la nuova parrocchia abbia la sua *portio congrua* in tal modo, che *iura legitime quaesita* non siano toccati (can. 1427, § 3 e can. 1500). Ed è perciò che il Codice prescrive di più, che non si proceda ad una dismembrazione, ecc., di un beneficio, se non « *auditis iis, si qui sunt*, quorum intersit » (can. 1428, § 1, cf. can. 1416). Invece di sentire i Francescani intorno al loro diritto acquisito, il Vescovo ci domanda se « con l'erezione della nuova « parrocchia cessi di aver forza la consuetudine ». E protesta « che non esigo affatto che i Francescani *cedano* al nuovo Parroco il *ius funerandi*, di cui sono in possesso. Solo domando se questo diritto sussisterà ».

È dunque chiaro, che il Vescovo non ha fatta quell'investigazione nel senso del can. 1428. È verissimo, che, anche senza domandare, il Vescovo conosceva l'attitudine che i Francescani avrebbero presa nell'affare; ma non credo che ciò lo dispensi da quella *formalità giuridica*, dovendo dell'adempimento di essa costare negli atti.

Quanto poi al dubbio speculativo, proposto dal Vescovo, non gli si potrebbe rispondere che: *negative*, cioè non cessare di aver forza la consuetudine con l'erezione della nuova parrocchia. È troppo chiaro, che oneri inerenti ad un terreno o ad una proprietà qualunque, passano dall'antico possessore al nuovo acquirente. I Francescani sono in possesso del *ius funerandi* e non ne possono essere privati, sia il territorio parrocchia, o no.

Nè può servire di pretesto il principio, che la salute delle anime va avanti all'interesse materiale di privati. Poichè quel diritto dei Francescani non impedisce per niente al Vescovo di erigere una nuova parrocchia divenuta necessaria; soltanto deve provvedere in altro modo per quel *deficit* dei diritti di stola pei funerali, che non può assicurare al nuovo Parroco, perchè preoccupati dai Francescani. E ciò non potrà essere difficile, perchè non si tratta di *tanto*, poichè il Vescovo stesso chiama quei proventi soltanto « un opportuno sussidio al reddito limitato » del parroco. Non è dunque di tale importanza da rendere impossibile la erezione della nuova parrocchia. Inoltre rimane sempre ai nuovi parrocchiani il diritto di *scegliere* la loro sepoltura ossia i funerali, nella nuova chiesa parrocchiale (can. 1223). Quanto a questo però viene in mente una opportuna considerazione forse non da disprezzare.

Data la miseria umana, sarebbe possibile, che dall'esercizio di questo diritto, promosso a oltranza dagli interessati, nascessero degli attriti e inconvenienti, che sarebbero il contrario di edificanti. Per queste ragioni noi consiglieremmo volentieri ai Francescani di cedere generosamente *in casu* il loro diritto *pro bono pacis et propter aliqualem aequitatem*. Dico: *propter aliqualem aequitatem*, poichè sembra esagerato il dire che i Frati sarebbero costretti a lasciare il paese, qualora venissero a perdere quel cespite d'entrate. Invero sarebbe soltanto *una parte* del territorio che i Francescani verrebbero a perdere, mentre la parte di gran lunga maggiore loro resterebbe. E del resto è chiaro, che gli altri proventi dei Religiosi, appunto per quel successivo moltiplicarsi delle abitazioni in quella parte del contado dove sorge la nuova

chiesa, man mano son cresciuti e cresceranno divenendo molto più importanti di quel che erano al principio quando dovette loro cedersi il diritto in questione. È verissimo, che i Francescani possono rispondere a ciò, che nella medesima proporzione che le loro entrate sono cresciute, anche la vita è diventata più cara. Di più: quantunque si tratti di una sola parte del loro territorio,e non di quella maggiore, è verissimo altresì che questa è la parte più popolata del contado e quindi la più remunerativa. Inoltre, cedere adesso, sarebbe lo stesso che creare un precedente per il caso di una futura e non impossibile ulteriore dismembrazione della parrocchia. Quindi capirei benissimo, che i Francescani non volessero sapere di una concessione volontaria.

Se dunque non si vuol fare un tale appello alla generosità dei Francescani, perchè non se ne prevede un buon risultato, e se la questione deve sciogliersi secondo i principi inflessibili del diritto, allora, non si può che rispondere al Vescovo: che la erezione della nuova parrocchia non distrugge in qualsiasi modo i diritti acquisiti dei Francescani, e che il Vescovo deve provvedere in altro modo per quel *deficit* che risulta dal fatto che il nuovo parroco non avrà il *ius funerandi*. Avrà invece il nuovo parroco quella piccola tassa, che finora venne pagata dalla famiglia di un defunto del contado al prevosto di M. in riconoscimento del suo primitivo diritto parrocchiale. Quest'uso è esistito sempre, che la famiglia di qualunque defunto doveva ottenere dal prevosto « la licenza » (dalle due parti obbligatoria) di poter fare le esequie nella chiesa dei Francescani, e questi non potevano fare la esequie senza la previa esibizione di quella « licenza » per cui pagavasi una piccola tassa. È chiaro, che questo diritto del prevosto passa al nuovo parroco per il suo territorio.

✠ T. E.

QUESITI MINORI

40. — Qualora la libertà dei votanti in una elezione popolare sia stata violata segue senz'altro la nullità della elezione, a norma del diritto?

R. Non v'ha dubbio che una delle qualità dell'elezione si è che essa debba essere libera. « Electio debet esse prorsus libera ceu traditur in cap. 14 h. t. « Quare electio facta *per abusum saecularis potestatis* contra canonicam liber- « tatem decernitur ipso iure nulla c. 43 h. t.». Santi *Praelectiones Iuris Canonici* 1, I, Tit. VI, *De electione et electi potestate*, n. 23. A tutelare questa libertà tende la nomina degli scrutatori e le norme stabilite nel c. 42 detto Titolo VI delle Decretali *De electione et electi potestate*, sulla maniera nella quale gli elettori debbono dar il loro voto. « Quia propter diversas electionum « formas et quas quidam invenire conantur, » così il ricordato capo, « et multa « impedimenta proveniunt et magna pericula imminent Ecclesiis viduatis, « statuimus ut cum electio fuerit, celebranda praesentibus omnibus qui « debent et volunt et possunt commode interesse, *assumantur tres de Collegio*

« *fide* digni, qui secreto et singillatim vota cunctorum diligenter exquirant et « in scriptis redacta mox publicent in communi nullo prorsus appellationis « obstaculo interiecto, ut is collatione habita eligatur in quem omnes vel « maior et sanior pars Capituli consentit. *Aliter electio facta non valeat* ». Dalle quali ultime parole parrebbe che sempre, violata la libertà degli elettori, l'elezione dovrebbe essere *ipso iure* nulla, anche se non avvenuta per *abusum saecularis potestatis*. Tuttavia non tutti gli autori sono in questo concordi. Invero il Wernz, *Ius Decretalium*, Tom. II, Pars II, Tit. XVII, § 4, n. 371, dopo di avere scritto: « Quod scrutinium ut sit legitimum debet « fieri... libere idest independenter ab arbitrio tertii, praesertim saecularis « potestatis, secus ipso iure nulla et irrita est electio », così prosegue: « ...quod « si electores ex metu gravi extrinsecus et iniuste incusso ad determinatam « personam eligendam compellerentur, ex complurium doctorum sententia « pariter electio ipso iure valore destituitur. At cum illa nullitas ipso iure sta- « tuta, neque ex natura rei neque ex certis textibus iuris communis compro- « betur, non est asserenda; sed huiusmodi electio solummodo irritanda est « nisi ex iure speciali ipso facto declaretur nulla ».

Nel codice, circa la libertà del voto, al can. 169, § 1, si stabilisce quanto segue: « *Suffragium est nullum* nisi fuerit: 1ª Liberum; et ideo invalidum est « suffragium, si elector metu gravi aut dolo, directe vel indirecte adactus « fuerit ad eligendam certam personam aut plures disiunctive ». In questo canone pertanto il voto anche indirettamente e con inganno estorto è dichiarato senz'altro di nessun valore. Onde ne consegue che se in una elezione parecchi voti sieno stati estorti, questi debbano considerarsi nulli, e quindi possa indirettamente (per mancanza del legittimo numero) venir meno l'elezione (c. 167, § 2); non però l'elezione stessa esser nulla, specie quando vi sia osservata la norma canonica della elezione degli scrutatori, giusta anche il can. 171. Lo spreto di questa norma, a nostro parere, sarebbe causa legittima per l'autorità competente, di annullare tutta la elezione. In proposito il Wernz, nell'opera citata § I, n. 358, scrive: « Quod si electores contra formas (c. 42, « X. h. t.) ipsis praescriptas eligere attentant, per ferendam sententiam ea « vice privantur potestate eligendi: hinc si ante sententiam privationis denuo « elegerint, ipsorum suffragium esset validum et electio subsisteret ». E realmente nel ricordato cap. 42, dopo le parole sovra citate, si legge: « qui vero « contra praefatas formas eligere praesumpserint, eligendi ea vice potestate « priventur », espressione che esclude, come interpretano tutti i dottori la privazione *ipso iure*.

41. — Nel nostro capitolo vi è ancora la consuetudine, fissata pure negli Statuti che le *fallenze* si diano soltanto al Canonico teologo o al penitenziere; mentre i giubilati, gli infermi, quelli che fanno gli esercizi spirituali lucrano solo le distribuzioni proprie, non le altrui. Si può ancora sostenere?

R. Rispondiamo ancora una volta che *no:* e ciò su la base del can. 395, § 3: « Distributiones cedunt diligentibus, quavis collusione aut remissione « exclusa ». Ciò era del resto già nel diritto Tridentino, e sempre fu inteso nel senso che le distribuzioni perdute dai negligenti dovessero accrescere ai diligenti, non andare ad aumentare la massa delle distribuzioni, nel qual caso i negligenti non sentirebbero alcun danno, poichè aumentandosi la massa,

e quindi le distribuzioni future, riguadagnerebbero in breve con distribuzioni più pingui quanto avrebbero perduto nel tempo della loro negligenza. Questo è ancora il senso del can. 395, § 3. Ora con la parola *diligentibus*, come abbiamo già meglio spiegato, si intendono sia coloro che veramente intervengono al coro, sia coloro che « ex causa in iure cognita » o come suol dirsi « per fictionem iuris », si hanno per presenti: cioè tutti gli scusati ad *effectum distributionum*, nel can. 420. Ripetiamo col Card. Gennari (*Consultazioni canoniche*, II, p. 114): « Chiunque *per diritto* o per indulto è incondizionatamente considerato come presente al coro intorno al godimento delle distribuzioni, può percepire non solo le distribuzioni ordinarie a lui spettanti, ma altresì la parte che si aggiunge alle distribuzioni (*fallentiae*) per l'asseza illegittima degli altri (S. C. C. in *Alessandr.* 29 sept. 1658; in Romana, 5 maii 1703, 27 iulii 1705; Mediolanen., 1715) ».

È vero che il Cardinale aggiunge « purchè però non osti un qualche statuto o una consuetudine contraria ». Oggi però non l'aggiungerebbe più a norma del can. 5. Gli statuti debbono infatti riformarsi a norma del diritto attuale che non fa alcuna eccezione; le consuetudini al massimo potranno tollerarsi – se immemoriali o centenarie – dagli Ordinari, qualora stimino che non possano prudentemente rimuoversi; ma in tal materia può ben prevenirsi il loro giudizio, ritenendo che nessun inconveniente vi è nel rimuoverle. La S. C. più non le considera, anche se (come ne abbiamo pubblicate un eloquente esempio nel precedente fascicolo) già da essa riconosciute e confermate altra volta, prima del Codice. Per conservarle occorre l'*indulto* della S. C.

Si noti però che parliamo delle fallenze provenienti da distribuzioni ordinarie; per quelle che provengono dalle distribuzioni *inter praesentes*, provvede il can. 420, § 2, attribuendole solo al giubilato, agli esercizianti, ai convisitatori, ai partecipanti ai processi di beatificazione o canonizzazione, purchè non osti, quanto alle fondate o alle aventizie, la volontà dei fondatori o oblatori.

42. — L'esame per conseguire una parrocchia, non fatto dinanzi al Vescovo, è tuttora nullo?

R. Che fosse nullo nel diritto precedente l'esame fatto in assenza del Vescovo o del Vicario Generale, risulta indubbio dal Trid., seg. 24. ref. c. 18, ove prescrivonsi tali *formalità* per detto esame: « Transacto constituto tempore, omnes qui descripti fuerint *examinentur ab Episcopo*, seu *eo impedito ab eius Vicario generali* atque ab aliis examinatoribus non paucioribus quam tribus »; il che vale anche nel caso di presentazioni: « Quod si iuris patronatus laicorum fuerit, debeat qui a patrono praesentatus fuerit, *ab iisdem deputatis ut supra* examinari »; e vi è aggiunta la clausola irritativa: « alias provisiones omnes aut institutiones, praeter supradictam formam factae, subreptitiae censeantur ». Onde già fin da principio, S. C. C. in Caurien., 1593, l. VII decr. censuit « nullum esse examen coram uno vel duobus examinatoribus praesente Episcopo vel eius Vicario generali; vel coram tribus, immo etiam sex examinatoribus sed absque Ordinario vel eius Vicario ». Il Codice, c. 459, § 3, 30 non fa altro che canonizzare queste norme: « Ordinarius... clericum examini super doctrina coram se et examinatoribus syndalibus subiiciat »:

e se aggiunge pel Vescovo la facoltà di dispensare dall'esame « de consensu eorumdem examinatorum », non per questo dà al Vescovo la facoltà di non intervenire affatto all'esame quando debba farsi.

43. — Se il candidato in tale esame possa, per ragionevole suspicione, scegliere egli medesimo tra gli esaminatori sinodali.

R. Che per legittima suspicione possa ricusarsi tale o tal'altro esaminatore, è ovvio, e già definito: p. es., in Lucerina, Concursus 21 nov. 1661, lib. XXII Decretorum, p. 724): « Compertum est cogendos non esse presbyteros concurrentes sistere coram examinatoribus quos iuste in suspectos allegaverint »: cfr. Capuana, *Concurs.* 21 novembre 1739; Pallottini, s. v. *Concursus*, § I, n. 323). Pax Iordanus, *De re benef.* l. X, lit. VIII, vei 190: « Possunt etiam digni ex ipsis examinatoribus uti suspecti recusari, qui si, recusatione non obstante, ad ulteriora in examine procederent, omnia subiicerentur vitio attentatorum ». Ma altro è poter ricusare come sospetti, allegando e *provando* le cause di suspicione, alcuni esaminatori, altro lo sceglierli per se: ciò vedeva già il Tridentino: « Adveniente vacatione cuiuslibet Ecclesiae, tres ex illis *eligat Episcopus* qui cum eo examen perficient ».

44. — Il capitolo di questa collegiata non è mai intervenuto alla Conferenza del caso morale e di liturgia che si fa periodicamente nella Cattedrale; forse perchè il Capitolo, in antico regolare, era esente dalla giurisdizione del Vescovo, e aveva nel suo seno le conferenze. Ora il Vescovo intende obbligarli: si sostiene la loro esenzione?

R. Il can. 31 obbliga all'intervento « nisi a loci Ordinario exemptionem antea *expresse* obtinuerint »; l'eccezione dei regolari, non è cosa nuova, ma data dalla Costit. *Nullus omnino* di Clemente VIII, 25 iun. 1599, e fu meglio determinata dal decreto 8 novembre 1751 della S. C. super disciplina Regul. nel senso che anche i Regolari erano obbligati a intervenire a quelle prescritte dal Vescovo per la sua diocesi, se nelle loro case religiose non si fossero tenute simili conferenze: così pure il detto canone: « si collatio in eorum domibus non habeatur ». Attesa l'acquiescenza dei Vescovi passati, può dirsi che il Capitolo in questione abbia acquisito il privilegio, che resta, giusta il can. 4, *purchè però essi medesimi facciano tali conferenze nella loro chiesa.* Il Vescovo ha poi il diritto e il dovere di informarsi se le fanno realmente nel debito modo.

45. — Un Vescovo avente la facoltà, « ut nomine et auctoritate S. Sedis permittat *ad proximum quinquennium* sacras suprascriptas functiones in oratoriis religiosis peragi iuxta Memoriale Rituum », non può dare quel permesso dopo cinque anni. Ora si domanda, se anche il permesso deve essere limitato a quel termine e conseguentemente nel quarto anno del periodo solamente essere dato per un anno ? Secondo il decreto N. 292 della S. Congr. delle Indulgenze pare piuttosto che il permesso può darsi in ogni caso pel prossimo quinquennio, anche nell'ultimo giorno che il Vescovo può esercitare la sua facoltà.

R. Il senso è questo: « Permetta che dette funzioni si celebrino a quel modo entro i cinque anni che decorreranno *dalla data del Rescritto* che possiede il Vescovo ». Così un oratorio può avere la facoltà anno per anno, se il Vescovo non glie la vuol dare fino al quinto, o meno, sia per motivi suoi particolari, sia perchè sta per scadere il tempo del Rescritto.

46. — Occorre frequentemente il caso che per lo stesso defunto, *in die depositionis*, si celebri al mattino l'Ufficio colla Messa cantata, e nel pomeriggio dello stesso giorno abbia luogo il trasporto del defunto dalla casa alla Chiesa, quindi al Cimitero.

Generalmente in quasi tutte le Chiese della Città il canto del Responsorio *Libera* non si fa dopo la Messa, ma al pomeriggio *praesente cadavere* colle altre preci prescritte dal Rituale. Ed al mattino, dopo la Messa non ha luogo nulla ed il Celebrante coi Ministri tornano immediatamente in Sagristia. Alcuni però non sono contenti di questo modo di fare; ma dopo la Messa si portano al tumulo (vuoto) dove al pomeriggio sarà posto il feretro e cantano il *Libera*, che poi ripetono nuovamente nel pomeriggio, *praesente cadavere*.

Si desidera sapere l'autorevole parere del *Monitore* in proposito.

R. La cosa è irregolarissima: si fa tutto ciò che si ha da fare, ma con ordine inverso! Perchè? Naturalmente, perchè quell'Ufficio, quella Messa sono spine per i parenti, gli amici ecc., che accompagnano piamente (?) il defunto... Il rimedio da alcuni escogitato, come sopra, è un nuovo controsenso perchè la *fictio iuris* della presenza del corpo è inammissibile, essendo notorio, *in casu*, che quell'apparato è un qualche cosa di indecifrabile, e come è ben detto, un *tumulo vuoto*, in fatto e in presunzione, inadatto e ridicolo pel rito.

47. — Nella diocesi di Piacenza al 17 giugno si celebra la festa del *Beato Paolo Burali Vesc. di Piacenza e Conf.* con rito doppio minore; e nella Cattedrale tale festa è Canonicale, vale a dire che la Messa Conventuale viene celebrata da un Canonico con l'assistenza di altri 2 canonici, e vi è una speciale distribuzione *inter praesentes* appunto fondata perchè la funzione sia Canonicale.

Ora ricorrendo quest'anno tale festa in domenica (3ª dopo Pentecoste) e rimanendo quindi semplificata, il Capitolo ha disposto (come già fece l'ultima volta che questa festa cadde in domenica, oppure fra l'ottava privilegiata del Corpus Domini), che il Canonicale sia sospeso, quest'anno, e che la Messa sia cantata dai Beneficiati come si usa in tutte le domeniche dell'anno. Si domanda se possa il Capitolo dispensarsi da tale onere, addossandolo ai Beneficiati, e se il Vescovo possa darne licenza, o se invece la Messa de Dominica, nella quale ha luogo la commemorazione del Beato Paolo Burali, debba essere Canonicale.

R. Per noi, il ragionamento va fatto così: La festa del B. nè si sopprime, nè si trasferisce, ma si celebra *iuxta rubricas* per solam commemorationem; dunque, se la istituzione del *tipo* canonicale fu fatta *intuitu festi*, deve mantenersi in qualsiasi modo venga celebrata quella festa, e perciò anche se il rito del giorno la *riduca*. Perchè invece abolirla?

48. — Con Lettera Apostolica del S. P. Pio XI in data 19 aprile 1925, riportata nell'*Acta Apost. Sedis* N. 6, A. 1925, pag. 176 veniva concesso alla Diocesi Piacentina la facoltà di celebrare la festa del nuovo *Beato Antonio M. Gianelli* Vesc. di Bobbio e Conf. con recitarne l'Ufficio e la Messa dello stesso *quotannis* Ora si domanda se per iniziare in questa Diocesi di Piacenza la celebrazione di tale festa basta quella lettera oppure occorra un Rescritto della S. Congr. dei Riti, il quale fissi il giorno ed il rito.

Il calendario della vicina Diocesi di Bobbio porta tale festa al 7 maggio con rito doppio maggiore. Si potrebbe senz'altro porre nel calendario Piacentino tale festa al 7 maggio con rito doppio minore ?

R. La concessione di cui sopra, secondo la prassi, ha bisogno di Rescritto apostolico, per mezzo della S. C. dei Riti, affinchè sia mandata ad effetto nel Calendario diocesano, e così resa obbligatoria.

49. — Nel Capitolo Cattedrale di B. vi sono per costituzione 4 ordini di canonici titolari e statutarii: 1° Ordine dei Suddiaconi in numero di 3; 2° Ordine dei Diaconi anche tre; 3° Ordine dei Presbiteri 6 titolari e vi possono essere altri 6 statutari; 4° sei Dignità.

Ora il Vescovo della Diocesi si degnò nominare canonico *ad honorem* il sacerdote Caio, il quale nel giorno del *Corpus Domini*, dovendo intervenire, come di legge alla processione, si accinse ad indossare i paramenti dei Caonici presbiteri cioè la pianeta. Il Cerimoniere si oppose, sostenendo che i canonici *ad honorem* debbono indossare la tonacella dei Suddiaconi e precederli, mentre Caio sosteneva che per istituzione debbono essere tre i Canonici Suddiaconi; che a lui spettava la pianeta dei presbiteri e che per non cadere in una stonatura gli toccava il posto dietro ai Diaconi.

Si chiede:

1° quale veste deve indossare il canonico *ad honorem* in queste sacre funzioni?

2° se deve indossare la pianeta dei presbiteri, quale posto prenderà innanzi ai presbiteri od ai Suddiaconi?

R. Sembrerebbe un caso da supporre frequentissimo, eppure confessiamo di non ricordare che la cosa sia mai stata trattata, nè abbiamo dati di fatto da citare.

Il diritto di usare i paramenti, diremmo che sia del Capitolo strettamente considerato; dunque essendo i canonici onorari estranei al *corpus capituli*, non dovrebbero usare, nel caso, i sacri paramenti, ma l'abito corale soltanto (cfr. can. 407).

Qualora per altro vadano parati, dovendo cedere ai canonici titolari (c. 408 § 1), non possono pretendere, nel caso, che la tunicella.

50. — Nella città di B. esiste una sola parrocchia arcipretura con un Capitolo Collegiale. Ora in mancanza dell'Arciprete, nelle processioni, è stata indossata la stola sempre dal primo canonico della Collegiata, nonostante che l'Arciprete abbia avuto due sostituti nelle funzioni parrocchiali. Decessi i due sostituti egli ne ha assunto un altro, il quale pretende nelle processioni la precedenza sul Capitolo e vuole indossare lui la stola in mancanza dell'Arciprete. Si aggiunge che questo nuovo sostituto non fa parte della Collegiata, anzi è mansionario della Cattedrale. Quid ad *casum*?

R. Se, come sembra, la cura d'anime è abituale presso il Capitolo, deve mantenersi l'uso, che all'Arciprete si sostituisca il diginiore canonico, *saltem interveniente Capitulo*, così stando al caso, perchè circa le funzioni parrocchiali, cioè in quelle in cui non è presente il Capitolo, dovrebbero farsi altre considerazioni.

51. — Nella Diocesi *X*, il vescovo trova, in Visita Pastorale, che molte pietre sacre di Altari mobili, hanno il sepolcreto coperto, da una o da tutte e due le parti, da piombo o altro metallo. La disciplina attuale interessa il canone 1198 parte 1ª, che, si crede, non ha valore retroattivo. La questione versa circa i due Decreti 3532 e 3779 della Congregazione dei Riti.

Stando così le cose, domando:

1° Dette pietre sono valide o no? E se sono valide, sono anche lecite?

2° Conviene la sciarle passare?

3° Se si dovessero riconsacrare, si può usare la Formula breviore, delegando ad hoc il Parroco?

R. Crediamo che la confezione del sepolcreto, nel caso, sia (*post factum*) sostenibile, secondo il decreto S. R. C., n. 3779; non sarebbe così, se i

metalli fossero lamine sconvenientemente disposte, come nel decreto S. R. C., n. 3532. Supponiamo che la S. C. nel dare la risposta del n. 3779, si sia basata sulla constatazione che i metalli sono minerali come pietra, e se solidi e decenti possono sostituirla. Confrontare le espressioni del Pontificale Romano (*De alt. portat. consecr.*): « ...ut metalli huius expolitam materiam... » – « ...lapideum metallum ad obsequium tui sacrificii condidisti... ».

BREVI RISPOSTE

67. — Nel numero di ottobre dell'anno passato, rispondendo ad una consultazione, dicevamo: « Quanto ai Pontificali al Trono, non vi è difficoltà: datone l'uso dal Vescovo ordinario, l'estraneo ha diritto a tutte le riverenze del Cerimoniale prescritto per l'Ordinario, e quindi alle genuflessioni dei chierici inservienti ». Ciò si applica anche nel caso, in cui i Vescovi di una determinata regione, *per un solenne convegno*, si concedono mutualmente tutti i suddetti diritti dell'Ordinario, e non soltanto nel caso *comune*, in cui un Vescovo celebra i pontificali in alcune diocesi. - Quel « si concedono mutualmente » deve intendersi rispettivamente dall'Ordinario all'estraneo, secondo i luoghi.

La genuflessione, in casu, è dovuta non *ratione iurisdictionis, quam Ordinarius habet* (in modo che, per questo motivo, non si dovrebbe fare ad altro vescovo, ancorchè, de licentia Ordinarii) ma *ratione ritus solemnioris*. Non mancano esempi di genuflessioni non giurisdizionali, v. gr. del Diacono *ante Evangelium* e del suddiacono *post Epistolam*.

68. — Quali obblighi abbiano i Capitoli cattedrali al riguardo della terza domenica del mese, non può definirsi che dalla consuetudine.

69. — L' esposizione solenne del SS.mo *infra Missam* conventualem e la processione *post Missam* s'appartengono ai Capitoli, non esclusi gli opportuni accordi con le Confraternite del SSmo Sacramento.

70. — Se la tavoletta o pietra che copre i sepolcreti di un altare consacrato, se venisse tolta e sostituita con altra nuova, dal Vescovo o da un suo delegato col relativo rito e sacre unzioni, si potrebbe continuare la celebrazione delle Messe senza l'intera consacrazione (Cfr. can. 1200, § 2, n. 2 con relazione al § 1).

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti particolari del Sommo Pontefice. – Con motu proprio *Quod maxime*, del 30 settembre 1928, festa di S. Girolamo Dottor Massimo, il S. P. accennando al prossimo compimento del grandioso edificio che per munificenza pontificia sorge in Roma, piazza della Pilotta, di fronte alla sede degli Istituti Biblico e Orientale, come futura sede della Pont. Università Gregoriana, la cui effigie fu riprodotta nella medaglia annuale del 1924, prov-

vede alla definitiva sistemazione giuridica dei tre Istituti. Infatti nell'Università gregoriana, a tacere della cattedra di *Controversie* tenuta dal ven. Bellarmino, già nel 1908 furono istituite cattedre di lingue orientali e di studi biblici, che le nuove fondazioni Biblico e Orientale rendono superflue, specie da che, anche l'Istituto Orientale è stato affidato alla inclita Compagnia di Gesù. Pertanto il S. Padre dichiara « motu proprio statuimus atque decernimus Institutum Biblicum et Institutum Orientale cum Nostra Universitate Gregoriana consociari, atque reapse consociamus ita ut duae illae facultates cum Facultatibus Gregorianis unam efficiant Pontificiam studiorum ecclesiasticorum Universitatem, ea tamen lege ut utrumque Institutum Biblicum et Orientale sui iuris esse pergat ac Nobis dumtaxat Nostrisque successoribus proxime subiiciatur et pareat ». Da tale unione molti beni si ripromette pel perfezionamento dei giovani chierici nelle scienze sacre: maggiore affiatamento – come si suol dire – tra professori e alunni; specializzazione degli studi senza alcun detrimento della cultura fondamentale e generale; comunanza delle biblioteche e altri sussidi, di cui ordina che ogni Istituto, il Biblico, l'Orientale e la Gregoriana abbia i tre cataloghi. In tale occasione confermati i privilegi della Gregoriana, con poter conferire tutti i gradi in filosofia, teologia e *diritto canonico*, e anche il diploma di *magistero* nelle prime due, e pei laici, quello di *Superiore cultura religiosa*, provvede specialmente all'Istituto Biblico, che fin qui non poteva conferire la *laurea in Sacra Scrittura*, ma solo il baccellierato e la licenza, riservandosi il dottorato alla *Pont. Commissione cardinalizia per gli studi biblici*. Col presente motu proprio si dichiara l'Istituto Biblico autonomo anche in confronto a detta Commissione « idemque a Pontificia Commissione Biblica in posterum omnino ne pendeat » e in conseguenza gli si dà la facoltà di conferire direttamente anche il dottorato; libero però chi vuole, di ottenerlo dalla Commissione Cardinalizia. Conferma quindi i privilegi, e ripete le esortazioni già fatte circa la frequenza dei due Istituti, e rinnovate, per l'Orientale, con la recente enciclica dell'8 settembre. (*Acta Apost. Sedis*, XX, 309–315).

Con Brevi Apostolici il S. P. ha dichiarato nuove Basiliche minori: *7 marzo 1928:* la cattedrale di Cuzco nel Perù, che fu la prima eretta nell'America meridionale (1536), dedicata alla B. M. V. Assunta in cielo (ib. p. 316); *3 aprile:* la chiesa arcipretale della Purificazione in Matarón, diocesi di Barcellona, eretta sul luogo del martirio delle sante vergini Giuliana e Semproniana, delle quali custodisce i corpi (p. 318); *25 aprile:* la chiesa parrocchiale di S. Niccolò, in Danzica, eretta nel 1185, poi dei Domenicani, di cui S. Giacinto eresse ivi il convento, quinto dalla fondazione dell'Ordine (1229) (ib. p. 319); *6 maggio:* la chiesa del S. Bambino di Praga, recentemente (1908) edificata dai Carmelitani in Arenzano, arcidiocesi di Genova (ib. p. 321).

Con decreti della S. C. di Propaganda il S. P. ha approvato definitivamente: *12 febbraio 1928* le Costituzioni delle Suore di *Notre-Dame des Apôtres; 15 febbraio:* quelle della Società Lionese dei Missionari d'Africa.

Lettere Pontificie. – Sono state pubblicate negli *Acta Apostolica Sedis* le seguenti lettere del S. Padre:

8 marzo 1928. Al P. Giov. M. Chabert, Superiore della Società di Lione per le Missioni dell'Affrica, in occasione delle feste celebrate per la traslazione della salma di Melchiorre M. de Brésillac e pel centenario dalla nascita di Agostino Planque, entrambi intrepidi missionari (il primo fu Vicario apostolico di Coïbatur, nelle Indie) che fondarono la detta Società di cui ricorda le benemerenze e esorta tutti i missionari a seguire le loro orme « illud saepissime considerantes, nihil esse sanctius in terra, neque praestabilius, quam Christi regnum, animarum salutem procurando, longe lateque amplificare ». (ib., XX, p. 289).

10 aprile. Al Card. Ascalesi, arcivescovo di Napoli, pel Congresso catechistico regionale, inculcando particolarmente la catechesi *degli adulti*. « Sanctum profecto, immo necessarium est, aeternarum rerum cognitiones in dies latius evulgare. Ecquid enim magis ad animarum salutem conducere potest quam *christiana sapientia*, qua quidem omnia in Salvatore Deo instaurata sunt, quaeque veritatis et iustitiae principia tuendo, ad prosperitatem veri nominis fideles populos evehit ? Ac recte vos id praecipue in variis coetibus inlustrabitis: oportere scilicet non modo pueros sed etiam adultos catechismo imbui: incredibilis enim est, in praesens maxime, in ipsis omnis ordinis et aetatis fidelibus christianae doctrinae ignorantia. Itaque cum de re agatur momenti tam gravis, omnes admodum, tum clerici tum laici, ut hortatur Tridentina Synodus, catechismum vulgare debent, ne in tanto omnium rerum studio atque investigatione, una religionis scientia, quae est omnium praestantissima negligatur ». (ib. 290).

12 maggio. Al Card. Dougherty, arcivescovo di Filadelfia in America, pel XXV anno di episcopato festeggiato anche dagli acattolici; ne loda la prudenza con cui ha retto successivamente quattro diocesi, la carità spesso dimostrata anche verso la S. Sede, e principalmente lo zelo per la formazione del clero, avendo voluto che monumento della ricorrenza fosse l'inaugurazione del Seminario minore, da lui fondato (ib. p. 291).

24 giugno. Al Card. Frühwirth, Cancelliere di S. R. C., pel LX sacerdotale: ricorda l'ottimo religioso domenicano, presto assunto alle maggiori cariche dell'Ordine, lo sviluppo che gli ha dato come Maestro Generale, lo zelo per l'azione cattolica, le opere scientifiche pubblicate, e poi i meriti acquistatisi nella Nunziatura di Baviera, congratulandosi che « plantatus a pueritia in domo Domini... adhuc in senecta uberi multiplicantur opera tua » (ib. p. 292).

14 luglio. Al Card. Cerretti, inviato Legato Pontificio al XXIX Congresso eucaristico mondiale in Sydney (Australia). Ricordato il lodevole costume che il S. P. sia sempre rappresentato in tali Congressi, pei quali massimamnete gli uomini si sentono attratti a Cristo, il S. P. espone le ragioni per cui delega al pio Cardinale questo incarico: non solo cioè il fatto che il Cardinale è stato già lungo tempo in Australia come Delegato apostolico, acquistandosi larga messe di affetto, ma anche la profonda pietà eucaristica di lui, cittadino di Orvieto, della quale il S. P. si compiace svelare a comune edificazione anche intime prove, specie quella di *partecipare frequentemente anche da Cardinale, alle veglie notturne delle Quarantore, insieme con pochi e spesso ben umili laici.* Loda poi il programma del Congresso sintetizzato nelle parole:

« L'Eucarestia e la Vergine Maria » « Beatus venter qui te portavit.... ». Si compiace di contrapporre tante splendide manifestazioni di fede che si faranno per terra e per mare, agli umili inizi del cattolicismo in Sydney, allorchè il sacerdote irlandese Flynn, espulso nel 1817, disse per l'ultima volta Messa nel tugurio d'un povero laico, e lasciò ivi le sacre specie alla loro custodia finchè altro sacerdote non potesse venire a rinnovarle: il che accadde dopo molto tempo, durante il quale quel povero tugurio era laggiù l'unica « Casa del Signore » nota e frequentata da poche e umili persone. (322).

4 agosto. A Mons. Piovella arcivescovo di Cagliari e a tutto l'episcopato Sardo, congratulandosi delle risoluzioni prese nella conferenza tenuta a Cagliari nel Seminario maggiore eretto dalla munificenza del S. Padre: esse riguardano specialmente l'incremento della pietà nel popolo, *la crociata contro la moda invereconda* « ut illi, quae, quasi quaedam contagio, tam late diffunditur, muliebris cultus procacitati obsistatis », la cura dell'Azione Cattolica, e i decreti circa le *case canoniche* dei parroci, pure dovute alla munificenza del Papa (ib. 294).

10 agosto. Al Card. Ascalesi delegandolo a presiedere in Reggio Calabria il Congresso Eucaristico regionale e la consacrazione della cattedrale testè risorta dalle ceneri e rovine del terremoto. Ricordata la tradizione che collega l'evangelizzazione della Calabria a S. Paolo, e gli incrementi di Reggio, e ne trae auspici per le prossime manifestazioni di fede, di quel generoso popolo (324).

15 agosto. Al Card. Van Roey, Arcivescovo di Malines, circa il I Congresso della « Lega giovanile per l'Azione Cattolica » tenutosi in Anversa, Lega di cui il Cardinale stesso ha dettato gli statuti. Congratulasi della nuova coorte che accresce ai veterani: loro ricorda non solo le cure che il S. P. ha sempre avuto per l'Azione Cattolica, ma il grande bene di parteciparvi: « Utinam iuvenes... habeant sibi persuasum, singulari prorsus Dei gratia se ad huiusmodi munus deligi quod *a sacerdotali munere haud longius abest*, cum Actio catholica nihil demum est aliud, nisi christifidelium apostolatus, qui, ducibus Episcopis, adiutricem Ecclesiae operam praestat et pastorale eius ministerium quodammodo complet. Quoniam vero quotquot Actionem Catholicam participant ac provehunt, hoc, nisi *orando*, *laborando*, *seipsos devovendo* » (Preghiera, Azione, Sacrificio) « non faciunt, liquido patet eos uno illo dumtaxat studio duci ac ferri – quo quidem studio nullum nobilius reperias – *parandi Domino aditus in hominum animos* » il che non si può se non con l'alimento e l'esercizio della carità che non conosce differenze di razza o di lingua e che è il fondamento della soluzione cattolica della questione sociale » (ib. 295).

15 agosto. Al Card. Sbarretti, delegandolo a presiedere il Concilio plenario piceno in Loreto, traendo gli auspici della sua riuscita appunto dalla santità della Casa di Nazareth presso le cui umili e gloriosissime mura vien celebrato, e dalla cui visita i vescovi della regione sogliono iniziare il loro apostolato (ib. 326).

Cause di Beati e Santi. – Sono stati pubblicati i quattro seguenti decreti della S. C. dei Riti. Uno in data 16 maggio, dichiara la conferma del

culto prestato *ab immemorabili* ad altri otto dei primi abati della SS. Trinità presso Cava dei Tirreni, cioè Simeone, Falcone, Marino, Benincasa, Pietro II, Balsamo, Leonardo, Leone II (precedentemente, 1893, fu confermato pei primi quattro: Alfiero fondatore, Leone I, Pietro I, Constabile) i quali tutti sono quindi *aequipollenter beatificati*. La dimostrazione venne fatta specialmente dai documenti d'archivio e dalla vita che ne scrisse nel sec. XVI l'abate A. Ridolfi: ivi si prova l'elevazione, traslazione, venerazione delle reliquie « cum frequentia et fiducia fidelium opem implorantium », le imagini, gli altari, la festività celebrata liturgicamente e esternamente (p. 304). *18 luglio:* Decreto di introduzione di causa della S. d. D. Vincenza M. Lopez Vicuña, n. 1847 in Madrid, fondatrice dell'Istituto delle « Figlie di Maria Immacolata, per le giovani domestiche » (1876), morta pure in Madrid il 26 dicembre 1890. Postulatore della Causa il R. D. Carmelo Blay, procuratore del Pont. Coll. Spagnuolo in Roma, v. S. Apollinare 10. (ib. 328); *15 agosto:* Decreto sopra le virtù eroiche del ven. fr. Corrado da Parzham, laico professo Cappuccino, da ricca e nobile famiglia divenuto per più di quarant'anni semplice portinaio di convento; e parimenti, della ven. Paola Frassinetti, di Genova, sorella maggiore del celebre e pio parroco Giuseppe Frassinetti, fondatrice della Congregazione delle Suore di S. Dorotea. Udita la lettura di questi due decreti, fatta il giorno dell'Assunta, il S. P. pronunziò fra l'altro fortissime parole per stimmatizzare la moda invereconda: « Quali deplorevoli condizioni – disse – crea alla donna lo spirito di mondo! Fa veramente pena vedere la donna che si direbbe proprio in cerca, e continuamente in faccende, per arrivare finalmente quasi alla completa distruzione di se stessa e di quello che in essa è più squisitamente caratteristico, alla distruzione (non proprio alla rinunzia), alla distruzione (si direbbe incosciente, tanto è profonda) di quello che è ornamento naturale a lei particolarmente affidato! Che pena vederla intenta a cancellare quelle magnifiche, squisitissime linee in lei tracciate dalla mano di Dio! E per diventare che cosa? Per distruggere tutto quello che così altamente la nobilita; per cancellare tutto quello che di più caratteristico essa ebbe da Dio e dalla natura e che perciò mai potrà essere soppresso; per tutto perdere, insomma, e nulla acquistare. Anche queste, purtroppo, non sono assolute novità. Anche in altri tempi – proseguiva Sua Santità – si sono avuti gli stessi deplorevoli fatti. Ma raramente, per quanto la storia ricorda nei suoi monumenti, raramente come oggi. Ed è veramente questa una cosa che impressiona coloro che riflettono su ciò che si vede. Fanno veramente pietà tante anime che, purtroppo, appartengono a quel mondo, a quella zona della quale Gesù ha parlato in modo così spaventevole. Ma se fossero quelle sole, la cosa si capirebbe. Ma è lo stesso purtroppo, anche di tante altre che non vogliono essere considerate del mondo, che si offenderebbero di questo epiteto, che vogliono e pretendono di essere e dirsi cristiane, cattoliche – che è la più alta e completa espressione del Cristianesimo –, che vogliono conservare la professione cattolica, che vogliono entrare nella chiesa e avvicinarsi all'altare, dimenticandosi che entrano nella Casa di Dio, del Santo dei Santi e si accostano all'altare dove adorano e tremano anche le purezze angeliche. C'è una parola dello Spirito Santo che non giustifica, ma che spiega quello

che in tal modo si vede; un'altra terribile parola che dice: « *Fascinatio nugacitatis obscurat bona et transvertit sensum sine malitia* ». È nella vanità una forza di fascino che oscura le idee del bene e trasporta, fuorvia anche spiriti immacolati. È verissimo, ed è quello che continuamente si deplora anche da quelli che non sono precisamente alla scuola di Maria e dei Santi. Ed è sommamente doloroso vedere che davanti a queste insidie, a queste fascinazioni della vanità cede non solo tanta gioventù ma anche cedono tante spose, tante madri, tante donne che nella famiglia, nella società dovrebbero essere modelli di vita cristiana.

Come viene perciò opportuno, dopo tanti altri esempi, quello della Venerabile Paola Frassinetti ! Ecco la donna, una donna (si può dire) dominata da un santo, da un glorioso femminismo, un femminismo venerabile ed antico come la Chiesa e che la Chiesa ha sempre sostenuto ed onorato. Che cosa vogliono le donne moderne, le femministe ? Ad intenderle, esse vogliono bastare a se stesse, aprirsi una strada propria, non dipendere dall'egoismo, dalla padronanza degli uomini, aprirsi un campo proprio di attività. Ebbene, che ha fatto la Chiesa incoraggiando la professione religiosa e la consacrazione di tante vite generose e tante opere di pietà, di educazione, di assistenza, di evangelizzazione, di apostolato del bene in tutte le forme immaginabili ? Ecco tutto un vero e santo femminismo, dalle prime forme di vita religiosa a queste ultime di cui vediamo nella Ven. Frassinetti un bellissimo esemplare. Ecco – diceva il Santo Padre – un vero glorioso meritorio femminismo. Che cosa sono le religiose di tutti i tempi e di tutti i modi, se non donne che vollero bastare a se stesse, nel rispetto di tutte le leggi rispettabili, che vollero lavorare in campi da loro scelti e voluti ? Veramente in questo non si vede altro che emancipazione, elevazione, consacrazione della donna, e tutto questo la Chiesa ha sempre venerato ed additato ad onore al popolo cristiano. Essa ha tanto rispettato questo santo femminismo, che ai Vescovi dice: Seguite con occhio vigilante la vita di queste religiose, ma non vi intromettete in quella loro vita intima che esse hanno scelto nell'aspirazione divina e con l'approvazione della Chiesa docente che l'ha consacrata con la sua sanzione. Ecco – conchiudeva Sua Santità – quante cose alte, belle, sante, veramente degne di ammirazione e di imitazione aveva chiamato a vedere, a gustare, ad apprendere la celeste Madre e Regina coronata ed acclamata Regina di tutti i Santi! ».

Circoscrizione ecclesiastica. – Ora che è tornata la pace religiosa nel Guatemala, è stata eseguita e pubblicata in data 3 agosto 1928, la bolla di Benedetto XV, *Suprema, quam gerimus*, del 27 luglio 1921 con cui l'arcidiocesi di Guatemala veniva dismembrata erigendosi nel suo territorio la nuova diocesi di *Los Altos* (Altensis) corrispondente alla parte occidentale, e il nuovo vicariato apostolico di *Verapaz e Petén* entrambi suffraganei di Guatemala che così diviene metropolitana. - Con decreto concistoriale del 23 marzo 1928 i villaggi di Casetta, Motta, Moresolo, Zennare, S. Domenico, della diocesi di Padova, ne sono stati distaccati e aggregati alla parrocchia di Cabianca in diocesi di Chioggia, mutandosi del pari i confini delle due diocesi.

Per gli appelli: Gibilterra ha designato l'ordinario di Malta il Vicario apostolico della Guinea francese, quello della Senegambia; il Vicario apostolico di Kirin quello di Mukden, e *viceversa*; il prefetto apostolico del Kagoshima l'ordinario di Fukuoka.

Nuovi Vescovi. – *30 giugno 1928.* Mons. Agostino Duron, della Missione, Arcivescovo di *Guatemala;* Mons. Giorgio Garcia, Vesc. di *Los Altos* o *Quezaltenango nel Guatemala; 3 agosto:* Mons. Riccardo Downey Arcivescovo di *Liverpool; 17 agosto:* Mons. Carlo Lamarche, Vescovo di *Chicoutimi*; *29 settembre:* Mons. Pasquale dell'Isola, Vescovo di *Cava e Sarno.*

Necrologio. – *4 maggio 1928:* Mons. Serafino Cimino, Nunzio Ap. al Perù; *14 giugno:* Mons. Lorenzo Gaughran; *29 luglio:* Mons. Costantino Auito, Del. Ap. nell'Indocina Vesc. di Meath; *19 agosto:* Mons. Giacomo Sinibaldi, Segretario della S. C. dei Seminari e Studi; *25 agosto:* Mons. Alessandro Poercei Vesc. di Tarbes e Lourdes; *1° settembre:* Mons. Patrizio Gius. Keam, Vescovo di Sacramento in California; e Mons. Giuseppe Gr. Marcelic, Vesc. di Ragusa in Dalmazia.

Avvisi. – Si ricorda che le iscrizioni allo *Studio* della Rota si chiudono il 20 novembre; quelle per lo *Studio* del Concilio, il 30 novembre p. v.

RECENSIONI

Sac. Joseph Calderoni. *Nova Elementa Logicae et Metaphysicae ad mentem S. Thomae tyronum usui.* Pag. VIII, 308 L. 14. – (Roma, Desclée e C. Editori).

L'autore, già noto nel campo filosofico per altre pregiate pubblicazioni, e ultimamente per la confutazione del Neokantismo, dove in modo irrefutabile rivendica l'obbietto della conoscenza, ha voluto ora aggiungere questa, che è frutto del suo lungo insegnamento.

Purtroppo la filosofia moderna, che ha voluto emanciparsi da qualsiasi tradizione filosofica, si è divisa e suddivisa in infiniti sistemi, e perciò spesso ha mostrato la propria erroneità, perchè come una è la verità, una deve essere la filosofia. Ben venga adunque questo nuovo libro, il quale con sicurezza di dottrina e chiarezza di esposizione, – due doti non ordinarie, specialmente nelle opere filosofiche – è guida preziosa ai giovani nello studio della vera filosofia, la filosofia *perenne* e *progressiva*, che tolta alla Grecia pagana, fu dai Padri e dai Dottori della Chiesa trasmessa a noi, sviluppata, corretta e compita.

Mentre ci rallegriamo col dotto Autore per questo suo nuovo lavoro, ci auguriamo che a compimento dell'opera, voglia darci l'ultima parte, la *Filosofia morale.* Avremo così un testo completo, utile non solo agli studenti, ma a quanti vorranno richiamare quei principii invitti della Flosofia Tomista, che già si appresero sui banchi della scuola.

Direttore responsabile: Ubaldo Mannucci.

Imprimatur: ✝ Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens*

Roma, Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi 16.